



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione
VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

CORTE D'APPELLO DI ROMA

-Sezione Lavoro-

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

E, IN SUBORDINE, PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

PER

Cardillo Franco, nato a Pontecorvo (FR), il 22.1.1984 ed ivi residente in Via Le Cese snc, C.F. CRDFNC84A22G838E;

Ciriaci Pietro, nato a Ceccano (FR), il 21.6.1985 ed ivi residente in Via Galluzzo n. 38, C.F. CRCPTR85H21C413F;

De Camillis Piera, nata a Ceccano (FR), il 23.7.1970 ed ivi residente in Via Marittima n. 35, C.F. DCMPRI70L63C413H;

Del Duca Fabio, nato a Pontecorvo (FR), il 17.10.1979 ed ivi residente in Via Vallario s.n.c., C.F. DLDFBA79R17G838Z;

Farina Ilenia nata Frosinone (FR) il giorno 8.3.1977 e residente in 03028 San Giovanni Incarico (FR) via Giovanni Cedrone n. 42, C.F. FRNLNI77C48D810J;

Pocaterra Federica, nata a Latina (LT), il 29.1973 e residente a Pontinia (LT), Via Tortona n. 23, C.F. PCTFRC73C69E472H;

Pondri Maria Laura, nata a Tivoli il 23.4.1968 e residente a Frosinone, Via Claudio Monteverdi n. E6, CAP 03100, CF: PNDMLR68D63L182T;

Rapone Giorgia, nata a Frosinone (FR), il 11.11.1984 ed ivi residente in Via Viale Madrid n. 4/C, C.F. RPNGRG84S51D810X;

Sugamosto Francesca, nata ad Alatri (FR), il 2.10.1985 ed ivi residente in Via Latina n. 6, C.F. SGMFNC85R42A123J;

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Pizzarda (PZZMSM73P18D810Y) e dall'Avv. Pietro Piroli (PRLPTR76P20D810T), e con loro elett.te dom.ti in Frosinone, presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Via Piero Gobetti n. 13 in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta di invio del presente atto¹.

Ai sensi dell'art. 136 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al domicilio digitale legale all'indirizzo PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it;

ricorrenti in appello

¹ Le procure degli appellanti del Duca Fabio e Cardillo Franco sono inserite nel fascicolo di primo grado e sono state conferite anche per il presente grado di giudizio.



Studio Associato Piroli

Avv. Pietro Piroli

Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

CONTRO

BRACAGLIA Manuela, nata il 5.6.1976 a Frosinone ed ivi residente in Via Circonvallazione Colle Timo n. 18. C.F. BRCMNL76E450D810I, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Italo De Santis in Via Fedele Calvosa snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe di Tomasso, (C.F. TMSGPP65A19C034Q), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: studiolegaletomasso@pec.avvocaticassino.it dichiarato nella memoria di primo grado e, comunque, tratti ai sensi dell'articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. "INI-PEC");

resistente

NONCHE' NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI COSTITUITE

IN GIUDIZIO IN PRIMO GRADO

Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (per brevità anche solo ASL), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito in primo grado, Avv. Prof. Valerio Tallini, con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1., all'indirizzo PEC dichiarato valeriotallini@ordineavvocatiroma.org indicato nella memoria di costituzione avanti al Tribunale di Frosinone e, comunque, tratto ai sensi dell'articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. "INI-PEC");

(*)

Baldassarre Antonio Claudio, nato a Avezzano (AQ) il 11.11.1972 e residente a San Vincenzo Valle Roveto, fraz. Lerosce (AQ), CAP 67050 (CF: BLDNTN72S11A515N), **Candelaresi Elisa**, nata a Cassino (FR) il 04.04.1979 e residente a Cesano Boscone (MI), Via dei Pioppi 13, CAP 20090 (CF: CNDLSE79D44C034J), **Carrafelli Sabrina**, nata a Sora (FR) il 26.10.1982 e residente a Pescosolido (FR), Via Portella n. 16, CAP 03030 (CF: CRRSRN82R66I838M), **Fava Marco**, nato a Sora (FR) il 24.10.1983 ed ivi residente in Via Cellaro, 6, CAP 03039 (C.F. FVAMRC83R24I838R), **Gabriele Tiziana**, nata a Pontecorvo (FR) il 5.1.1980 e residente a Roccasecca (FR), Via Avelardo n. 37 (C.F. GBRTZN80A45G838H), **Germani Loredana**, nata a Anagni l'8.8.1985 e residente a Ceprano (FR), Via Ponte Rotto Il trav. n. 39 (C.F. GRMLDN85M48A269W), **Lombardi Damiano**, nato a Sora il 4.5.1982 e residente a Fano (PU), Via XXIV strada n. 4, CAP 61032 (C.F. LMBDMN82E04I838I), **Lombardi Gianluca**, nato a Sora (FR) il 22.11.1983 e residente a Monteriggioni (SI), Strada delle Miniera n. 32, CAP 53035 (CF: LMBGLC83S22I838O), **Russo Laura**, nata a Napoli il 14.8.1991 e residente a Castel di Sangro (AQ), Cont.da Fonte Vaniero –Case



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Sparsa snc, CAP 67031 (CF: RSSLRA91M54F839D), **Santucci Valentina**, nata a Frosinone il 30.01.1974 e residente a Alatri (FR), Via Laguccio 34, CAP 03011 (CF: SNTVNT74A70D810X), **Tramazzo Andrea**, nato a Pontecorvo (FR) il 1.12.1983 ed ivi residente in Contrada Sant’Oliva 126 (CF: TRMNDR83T01G838N), **Vertullo Danilo**, nato a Napoli il 4.2.1983 e residente a Sora, Via Dante Alighieri 17 (CF: VRTDNL83B04F839Y), **Mazzocchi Chiara**, nata a Frosinone il 6.8.1992 e residente a Frosinone, Viale Mazzini n. 87, CAP 03100 (CF: MZZCHR92M46D810E), elettivamente domiciliati presso il loro procuratori costituiti in primo grado Avv. Prof Giuseppe Ruffini (C.F. RFFGPP60D27G273M9), Avv. Martini Silvestrini (C.F. SLVMTN80B55H501Z) e Benedetto Cesarini (C.F. CSRBDT87C15H501T) nello studio di Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 95, con domicilio digitale agli indirizzi PEC dichiarati nella memoria di primo grado giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org, martinasilvestrini@ordineavvocaritoma.org e benedettocesarini@ordineavvocaritoma.org e, comunque, tratti ai sensi dell’articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato dall’articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall’articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. “INI-PEC”);

(*)

Tiberia Umberto, nato a Frosinone il 11.07.1987 (C.F.: TBR MRT 87L11D810N), **Malizia Giovanni**, nato a Worms (Germania) il 08.09.1963 (C.F.: MLZ GNN 63P08 Z112G) e **Palombi Onorina**, nata a Sezze (LT) il 13.05.1977 (C.F. PLM NRN 77E53 I712M), elettivamente domiciliati presso il loro procuratore costituito in primo grado dall’Avv. Italice Perlini (C.F. n. PRL TLC 43M14 I364P) in Frosinone, Via Adige, 41, ed all’indirizzo PEC dichiarato ed indicato nella comparsa di primo grado: avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it e, comunque, tratto ai sensi dell’articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato dall’articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall’articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. “INI-PEC”);

(*)

Bublava Beata (C.F. BBLBTE65A69Z155L) nata il 29.01.1965 a Pestany (Slovacchia) e residente in 03035 Fontana Liri (FR) via Tirocannone n. 6/A; **Carnevale Armando (C.F. CRNRND83M01C034H)** nato l’01.08.1983 a Cassino (FR) e residente in 58054 Scansano (GR) via Loc. La Valletta n. 19; **D’Aniello Martina (C.F. DNLMTN87C43C034Q)** nata il 03.03.1987 a Cassino (FR) e residente in 03040 Vallemaio (FR) via Contrada Pastinovecchio n. 35/A; **De Maio Gianluca (C.F. DMEGLC80L31D810M)** nato il 31.07.1980 a Frosinone (FR) e residente in 00040 Ardea (RM) via Orbetello n. 64; **Della Valle Fabio (C.F. DLLFBA89D01D843R)** nato l’01.04.1989 a Gaeta (LT) ed ivi residente in 04024 via Cuostile n. 57; **Di Lorenzo Giovanna (C.F. DLRGNN74R63C034S)** nata il 23.10.1974 a Cassino (FR) ed ivi residente in 03043 Via



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Sferracavalli n. 86; **Di Sarra Luca (C.F. DSRLCU8P12E340M)** nata il 12.09.1983 a Isola del Liri (FR) ed ivi residente in 03036 via Selva n. 430; **Lucciola Fabio (C.F. LCCFBA83B26C034S)** nato il 26.02.1983 a Cassino (FR) e residente in 03047 San Giorgio a Liri (FR) via Limatella I. 36; **Lucciola Giulio (C.F. LCCGLI87E19H5010)** nato il 19.05.1987 a Roma (RM) e residente in 81040 Rocca d'Evandro (CE) via Colli n. 112; **Maddalena Annamaria (C.F. MDDNMR67C59D708M)** nata il 19.03.1967 a Formia (LT) e residente in 25017 Lonato del Garda (BS) via Pozza n. 54; **Ranaldi Federica (C.F. RNLFR73E61E340N)** nata il 21.05.1973 a Isola del Liri (FR) e residente in 03030 Castelliri (FR) via Roma n. 20/B; **Sacco Antonio (C.F. SCCNTN87H11C034O)** nato l'11.06.1987 a Cassino (FR) e residente in 21049 Tradate (VA) via Tagliamento n. 2; **Venditti Desirè (C.F. VNDDSR86L64I838Z)** nata il 24.07.1986 a Sora (FR) ed ivi residente in 03039 via Vallanito n. 8; **Zagordi Francesca (C.F. ZGRFNC82C71H501N)** nata il 31.03.1982 a Roma ed ivi residente in 00176 via Antonio Tempesta n. 223 Int. 6, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Ranalli sito in 03100 Frosinone (FR) Piazza Fellini n. 4 (già via Marcello Mastroianni), rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Salera (C.F. SLRSDR59A27C034A), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: studiosalera@pec.avvocaticassino.it dichiarato nella memoria di primo grado e, comunque, tratti ai sensi dell'articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. "INI-PEC");

(*)

De Cicco Esterina, nata a Caserta il 23.08.1985, C.F. (DCCSRN85M63B963N) e **Venditti Giada**, nata a Sora (FR) il 5.09.1986, C.F. (VNDGDI86P45I838P), elettivamente domiciliate in Cassino (FR), alla via Visocchi, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Verrecchia (C.F.: VRRGRG74R29C034S), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: avv.giorgioverrecchia@pec.it dichiarato nella memoria di primo grado e, comunque, tratti ai sensi dell'articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. "INI-PEC");

(*)

Quaranta Federica, nata a Pontecorvo (FR), il 21.6.1983 e residente in San Giovanni Incarico (FR), Via Civita Farnese Sud, C.F. QRNFRC83H61G838U, elett.te dom.ti in Frosinone, presso lo Studio di dell'avvocato Pietro Piroli, sito in Via Piero Gobetti n. 13 con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it dichiarato nella memoria di primo grado e, comunque, tratto ai sensi dell'articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, da elenco pubblico citato



Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

dall'articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012 e previsto dall'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (c.d. "INI-PEC");

intimati

**ED ANCORA NEI CONFRONTI
 DELLE PARTI CITATE MA NON COSTITUITE
 NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**


ossia tutti gli altri soggetti collocati nella graduatoria finale dei 402 partecipanti al concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) – infermiere, categ. D, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.04.2019 che di seguito integralmente si riproduce:



Aviso Pubblico di Mobilità Nazionale,
 per Titoli e Colloquio, per la copertura a Tempo Indeterminato di **N. 7** Posti di
 "Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere" Categoria – D -

n.	COGNOME E NOME	data nascita	Titoli	Colloquio	Totale
1	DEL DUCA FABIO	17/10/1979	18,640	56,000	74,640
2	LUCCIOLA FABIO	26/02/1983	14,815	58,000	72,815
3	LOMBARDI GIANLUCA	22/11/1983	14,610	58,000	72,610
4	DI LORENZO GIOVANNA	23/10/1974	15,700	56,000	71,700
5	CARDILLO FRANCO	22/01/1984	13,500	58,000	71,500
6	FAVA MARCO	24/10/1983	12,900	58,000	70,900
7	SANTUCCI VALENTINA	30/01/1974	20,670	50,000	70,670
8	RENZI BENEDETTA	23/05/1985	12,163	58,000	70,163
9	SERRA DANIELA	11/04/1983	15,105	55,000	70,105
10	CARRAFELLI SABRINA	26/10/1982	14,050	56,000	70,050
11	GERMANI LOREDANA	08/08/1985	12,040	58,000	70,040
12	SUGAMOSTO FRANCESCA	02/10/1985	11,680	58,000	69,680
13	CARNEVALE ARMANDO	01/08/1983	13,495	56,000	69,495
14	VENDITTI GIADA	05/09/1986	13,330	56,000	69,330
15	MEZZONE RITA	28/06/1982	11,217	58,000	69,217
16	LOMBARDI DAMIANO	04/05/1982	11,125	58,000	69,125
17	MASI MONIA	29/08/1978	13,020	56,000	69,020
18	VENDITTI DESIRE'	24/07/1986	11,005	58,000	69,005
19	LO NOBILE VINCENZO	27/08/1986	10,890	58,000	68,890
20	RUSCITO SIMONE	03/03/1987	10,850	58,000	68,850
21	ARETANO VALENTINA	08/12/1985	10,780	58,000	68,780
22	FARINA ILENIA	08/03/1977	10,537	58,000	68,537
23	DI SARRA LUCA	12/09/1983	17,700	50,000	67,700
24	TOMASSI LEONELA	06/04/1988	9,050	58,000	67,050
25	TOMASSI DANIELE	06/09/1987	8,877	58,000	66,877
26	TOMEI MARCO	30/08/1979	8,730	58,000	66,730
27	LUCCIOLA GIULIO	19/05/1987	8,590	58,000	66,590
28	RANALDI FEDERICA	21/05/1973	21,290	45,000	66,290
29	ZAGORDI FRANCESCA	31/03/1982	7,835	58,000	65,835
30	CARINGI MANUELA	18/04/1975	7,730	58,000	65,730
31	D'AGUANNO EVELINA	14/03/1983	7,475	58,000	65,475
32	CROLLA ANGELO	03/12/1982	10,410	55,000	65,410
33	MALIZIA GIOVANNI	08/09/1963	7,350	58,000	65,350
34	BUBLAVA BEATA	29/01/1965	7,172	58,000	65,172
35	PONDRI MARIA LAURA	23/04/1968	6,500	58,000	64,500

ASL Frosinone
 Via Armando Fabi snc
 03100 Frosinone



Tel. 0775 8821
 www.asl.fr.it
 p.iva 1886690609




Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE

36	TRAMAZZO ANDREA	01/12/1983	9,300	55,000	64,300
37	MAESTRUCCI MARCO	22/04/1984	13,475	50,000	63,475
38	DE MEO SIMONE	18/07/1990	4,060	58,000	62,060
39	QUINTO ALESSIA	02/11/1986	13,600	48,000	61,600
40	CIRIACI PIETRO	21/06/1985	9,303	52,000	61,303
41	GALASSO FRANCESCO	14/01/1981	16,220	45,000	61,220
42	VITELLI ADRIA	15/12/1974	21,200	40,000	61,200
43	D'ANIELLO MARTINA	03/03/1987	10,170	51,000	61,170
44	PALOMBI ONORINA	13/05/1977	22,110	39,000	61,110
45	SACCO ANTONIO	11/06/1987	12,030	49,000	61,030
46	RUSSO LAURA	14/08/1991	4,027	57,000	61,027
47	TIBERIA UMBERTO	11/07/1987	10,020	51,000	61,020
48	IACUANIELLO STELLA	27/10/1976	8,900	52,000	60,900
49	GABRIELE TIZIANA	05/01/1980	12,873	48,000	60,873
50	POCATERRA FEDERICA	29/03/1973	10,817	50,000	60,817
51	BELLI EMANUELE	21/03/1979	3,740	57,000	60,740
52	DE MUTIIS MICHELANGELO	20/09/1977	15,740	45,000	60,740
53	IAFRATE LUCA	13/07/1971	20,720	40,000	60,720
54	RABBIA FERNANDO	14/11/1984	10,710	50,000	60,710
55	CAPITANIO FRANCESCA	01/11/1982	6,680	54,000	60,680
56	MASI PIERA	18/01/1981	10,670	50,000	60,670
57	DE CAMILLIS PIERA	23/07/1970	10,623	50,000	60,623
58	OBOLONI ANGELA	15/03/1990	2,610	58,000	60,610
59	CRISTOFARO ANGELO	05/03/1989	8,610	52,000	60,610
60	PICARAZZI ANDREA	05/12/1970	20,590	40,000	60,590
61	BALDASSARRE ANTONIO CLAUDIO	11/11/1972	20,570	40,000	60,570
62	DEL SIGNORE BARBARA	05/05/1974	20,567	40,000	60,567
63	NERONI DANIELE	23/06/1988	3,533	57,000	60,533
64	VERTULLO DANILO	04/02/1983	16,530	44,000	60,530
65	LANCIA COSTANTINO	05/10/1969	15,530	45,000	60,530
66	NECCIA MARCO	04/02/1985	13,505	47,000	60,505
67	DELLA ROSA MARCO	03/09/1981	12,500	48,000	60,500
68	CANDELARES ELISA	04/04/1979	22,500	38,000	60,500
69	DE CICCO ESTERINA	23/08/1985	6,475	54,000	60,475
70	QUARANTA FEDERICA	21/06/1983	15,430	45,000	60,430
71	CARLO DONATELLA	14/09/1982	13,350	47,000	60,350
72	CANTANELLI MAURIZIO	16/11/1984	9,320	51,000	60,320
73	DE MAIO GIANLUCA	31/07/1980	18,320	42,000	60,320
74	TUCCILLO PAOLO	03/08/1975	10,267	50,000	60,267
75	D'AGOSTINO RENATA	26/04/1986	9,155	51,000	60,155
76	BRUNI ELISA	18/10/1984	14,100	46,000	60,100
77	NARDACCI LAURA	20/04/1984	8,080	52,000	60,080



Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE


**ASL
FROSINONE**

78	TROTTO FABIO	08/12/1985	14,053	46,000	60,053
79	DI SIENA ALESSANDRA	13/02/1991	5,000	55,000	60,000
80	LUCANTONI SARA	05/04/1984	2,000	58,000	60,000
81	GIUDICI SIMONA ERIKA	04/12/1991	3,967	56,000	59,967
82	MOSCATELLI DAIANA	28/11/1990	4,880	55,000	59,880
83	MAGLIOCCO MARIA	11/10/1970	19,877	40,000	59,877
84	COLLEPARDO COCCIA SERGIO	14/11/1971	19,875	40,000	59,875
85	MAZZOCCHI CHIARA	06/08/1992	4,830	55,000	59,830
86	RAPONE GIORGIA	11/11/1984	11,825	48,000	59,825
87	DELLA VALLE FABIO	01/04/1989	5,790	54,000	59,790
88	RECH ROBERTA	03/08/1987	4,765	55,000	59,765
89	MANGIAPELO PAOLO	30/08/1985	11,750	48,000	59,750
90	VITALE GIOVANNA	10/11/1984	7,693	52,000	59,693
91	SERAFIN VERONICA	01/09/1990	1,680	58,000	59,680
92	MADDALENA ANNAMARIA	19/03/1967	9,680	50,000	59,680
93	FIOTTO CLAUDIA	15/02/1988	8,675	51,000	59,675
94	COLAGIOVANNI VALENTINA	28/05/1985	11,667	48,000	59,667
95	LOMBARDI SANDRA	03/07/1982	6,643	53,000	59,643
96	DI VICO AMBRA	15/05/1982	17,640	42,000	59,640
97	DI MAIO TIZIANA	29/06/1984	15,637	44,000	59,637
98	MORETTA DANIELE	11/06/1987	8,633	51,000	59,633
99	PIZZUTI MARIANNA	31/07/1982	8,620	51,000	59,620
100	VELARDO ROBERTA	29/09/1986	6,617	53,000	59,617
101	IACONELLI STEFANO	06/07/1979	6,610	53,000	59,610
102	SANTANGELO GIUSEPPE	17/03/1992	2,562	57,000	59,562
103	MATASSA MARCO	05/11/1984	11,560	48,000	59,560
104	D'ANDREA SERENA	03/10/1991	4,510	55,000	59,510
105	D'AMBROSIO VALERIA	23/11/1989	7,487	52,000	59,487
106	SOAVE SONIA	23/07/1974	23,480	36,000	59,480
107	SANTORO STEFANIA	13/03/1979	19,460	40,000	59,460
108	GABRIELE DILETTA	26/06/1991	4,403	55,000	59,403
109	ARDUINI SARA	19/03/1976	9,402	50,000	59,402
110	TIRONI CLAUDIA	13/09/1991	3,400	56,000	59,400
111	BONANNI STEFANO	21/10/1983	12,380	47,000	59,380
112	RICCARDO FRANCESCO	19/01/1992	2,370	57,000	59,370
113	CASTAGNACCI DANIELE	01/10/1984	9,307	50,000	59,307
114	PUGLIA CLAUDIA	13/01/1994	4,300	55,000	59,300
115	DE MEO GIOVANNI	26/06/1986	12,247	47,000	59,247
116	CALED OSMAN KEKIA ALEX	21/05/1979	3,225	56,000	59,225
117	VACCARO NATALINA	09/09/1992	4,177	55,000	59,177
118	DI RIENZO DANIELA	21/08/1988	23,160	36,000	59,160
119	AVERSANO GENNARO	09/07/1990	3,147	56,000	59,147



Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



120	VITALE VALERIE MARSHA	12/07/1978	14,110	45,000	59,110
121	PIMPINELLA LAURA	08/03/1982	19,075	40,000	59,075
122	FIORINI MICHELA	14/04/1987	5,055	54,000	59,055
123	PREZIOSI MONICA	02/02/1980	14,030	45,000	59,030
124	TARQUINI DEBORA	26/12/1986	11,010	48,000	59,010
125	ROCCASECCA MARTINA	29/09/1993	0,990	58,000	58,990
126	BUONOCORE CHIARA	11/05/1992	3,990	55,000	58,990
127	ALTERI VALENTINA	24/11/1990	3,985	55,000	58,985
128	DEI GIUDICI ROCCO	26/08/1987	6,977	52,000	58,977
129	LA MANNA SALVATORE	21/06/1994	2,967	56,000	58,967
130	PEQINI MARSILDA	22/11/1985	2,953	56,000	58,953
131	CONDE LELIA VIOLETA	27/01/1980	15,950	43,000	58,950
132	MANDATO ANTONIO	03/11/1974	18,900	40,000	58,900
133	POLITO JOSEPHINE	29/05/1988	6,890	52,000	58,890
134	LO GRECO CECILIA	20/07/1989	4,883	54,000	58,883
135	FLORA EGIDIO	22/11/1979	10,870	48,000	58,870
136	SALINAS FABIANA	21/06/1994	3,860	55,000	58,860
137	COLANTONE RENATA	05/02/1980	16,840	42,000	58,840
138	PETRARCA NADIA	22/12/1979	15,830	43,000	58,830
139	MONTEFORTE DANILO	13/06/1986	8,820	50,000	58,820
140	D'ANDREA ANTONIO	20/11/1983	5,800	53,000	58,800
141	CERRONI BARBARA	22/07/1976	9,800	49,000	58,800
142	CORSETTI KATIA	28/07/1972	15,800	43,000	58,800
143	CIOE' MICHELA	10/04/1990	5,773	53,000	58,773
144	DI CIOCCIO MONICA	23/05/1989	4,760	54,000	58,760
145	CERA LIDANO	31/01/1980	15,750	43,000	58,750
146	RIGGI FRANCESCO	09/11/1990	6,730	52,000	58,730
147	COMPAGNO MARIA RITA	29/07/1989	4,730	54,000	58,730
148	BERNARDO CAROLA	07/04/1991	3,725	55,000	58,725
149	GAROFALO MARIA	23/07/1987	10,720	48,000	58,720
150	FIGLIORE ELISABETTA	22/12/1990	2,700	56,000	58,700
151	PELLE MATTEO	17/08/1988	3,700	55,000	58,700
152	VIZZACCARO ANTONIO	01/06/1983	13,690	45,000	58,690
153	BURDUJA GEORGIANA	14/11/1964	18,665	40,000	58,665
154	NISI MARIA ROSARIA	17/07/1973	20,660	38,000	58,660
155	DI MAINA GIUSEPPE	03/07/1990	2,657	56,000	58,657
156	PORCELLI LUCA	15/06/1986	10,633	48,000	58,633
157	NAFRA PAOLA	29/06/1985	12,610	46,000	58,610
158	DEL FERRARO STELLA	18/07/1985	15,600	43,000	58,600
159	ALIBERTI RAFFAELE	28/08/1967	22,580	36,000	58,580
160	CIOTTI SARA	29/12/1982	15,575	43,000	58,575
161	RUSSO VINCENZO	29/06/1985	3,570	55,000	58,570



Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**


VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
FROSINONE

162	GIULIANI SILVERIA	16/09/1970	13,550	45,000	58,550
163	MALATESTA MARIANTONIETTA	06/01/1974	22,540	36,000	58,540
164	MIGLIORE MARIA	20/02/1988	6,535	52,000	58,535
165	CERCOLA ANTONELLA	21/03/1980	10,535	48,000	58,535
166	DE GAETANO LOREDANA	31/10/1984	15,530	43,000	58,530
167	ROSSI PAOLA	15/06/1986	10,520	48,000	58,520
168	FORTE PIETRO	10/02/1986	8,520	50,000	58,520
169	CERRO ILENIA	25/11/1981	16,510	42,000	58,510
170	DI IULIO FRANCESCA	17/06/1993	2,510	56,000	58,510
171	VAIUSO KATIUSCIA	05/01/1985	8,502	50,000	58,502
172	PIETROBONO MONICA	16/05/1986	8,487	50,000	58,487
173	MUZZI CHIARA	22/07/1990	7,480	51,000	58,480
174	COCHI GIOVANNI	20/06/1967	20,455	38,000	58,455
175	MARCONI ELISA	30/05/1985	13,450	45,000	58,450
176	NOVARA GRACE	12/03/1991	2,440	56,000	58,440
177	BOVE GIUSEPPE	23/08/1983	13,440	45,000	58,440
178	GALLO MARIA NEVE	11/10/1983	2,427	56,000	58,427
179	GAGLIONE FABIO	19/04/1978	13,420	45,000	58,420
180	DI MASSIMO EMANUELA	11/10/1978	22,400	36,000	58,400
181	LOMBARDI ANTONIO	03/03/1985	4,383	54,000	58,383
182	LOMBARDI FEDERICA	10/12/1992	2,380	56,000	58,380
183	KHAYAMIAN SOLMAZ	21/09/1994	2,370	56,000	58,370
184	CIPRIANI FRANCESCO	11/11/1967	20,360	38,000	58,360
185	CORLACCI MARIA	30/12/1981	18,337	40,000	58,337
186	DELLA VALLE ANTONIO	12/08/1984	15,327	43,000	58,327
187	MANCINO VITTORIO	29/07/1979	15,315	43,000	58,315
188	LANNA VINCENZA	02/09/1993	2,310	56,000	58,310
189	DEL POZZO TIZIANA	08/04/1991	5,310	53,000	58,310
190	D'ORAZIO CHIARA	03/11/1992	3,303	55,000	58,303
191	ESPOSITO NUNZIA	15/12/1971	10,300	48,000	58,300
192	QUAGLIOZZI ELSA	15/04/1975	22,270	36,000	58,270
193	FLAUTO LUCA	12/03/1980	15,267	43,000	58,267
194	VINCI ANGELICA	25/08/1986	10,210	48,000	58,210
195	LAZZARI SIMONA	17/09/1986	10,190	48,000	58,190
196	TURRIZIANI DANIELE	29/12/1981	8,160	50,000	58,160
197	GISMONDI NICOLA	02/08/1969	10,140	48,000	58,140
198	TROTTA ANNA VALERIA	09/01/1978	4,130	54,000	58,130
199	D'ALTERIO BRUNO	26/04/1988	5,120	53,000	58,120
200	DI NARDO LEONARDO	26/07/1990	8,117	50,000	58,117
201	AMABILE VINCENZO	01/12/1989	2,100	56,000	58,100
202	PREZIOSI SIMONE	26/06/1985	10,100	48,000	58,100
203	IACOLARE CIRO	13/01/1986	23,050	55,000	58,050




Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



204	FLORIO FLAVIO	05/03/1973	22,050	36,000	58,050
205	ROMANIV KRISTINA	22/11/1987	6,043	52,000	58,043
206	MIGNACCA GUIDO	18/08/1980	15,020	43,000	58,020
207	CARNEVALE TERESA	10/02/1974	20,000	38,000	58,000
208	SAVARESE MARCELLA	20/03/1970	21,990	36,000	57,990
209	BUCCIERO ANNA	26/07/1987	7,980	50,000	57,980
210	LIGUORI TERESA	05/09/1990	3,970	54,000	57,970
211	TIENI DONATA	14/11/1969	21,960	36,000	57,960
212	BIANCHI PAOLA	08/04/1988	7,952	50,000	57,952
213	PANZARINI CLAUDIO	23/07/1984	9,950	48,000	57,950
214	RICCI SUSI	28/04/1973	21,920	36,000	57,920
215	PAPPANO SIMONA	03/09/1975	12,900	45,000	57,900
216	ZUENA GIORGIO	13/12/1987	5,863	52,000	57,863
217	AMARO ALEANDRO	02/06/1993	1,860	56,000	57,860
218	DI NARDO ALESSANDRO	21/07/1993	1,833	56,000	57,833
219	MARZANO ALESSANDRO	25/11/1981	14,830	43,000	57,830
220	BOTTONI MARCELLO	20/06/1963	21,803	36,000	57,803
221	RAMIREZ ALESSIA	27/10/1992	1,780	56,000	57,780
222	NICOLIA BENEDETTO	13/09/1983	19,730	38,000	57,730
223	D'ALESSANDRO MARIACRISTINA	09/05/1979	15,725	42,000	57,725
224	DE BELLIS MARIALUISA	26/08/1982	14,720	43,000	57,720
225	BOTTONI LUCIA	23/03/1982	9,705	48,000	57,705
226	ZANNONE DANIELA	23/09/1989	7,680	50,000	57,680
227	PERCIBALLE LORETTA	24/01/1975	12,650	45,000	57,650
228	SIRIZOTTI GIUSEPPINA	19/03/1970	21,640	36,000	57,640
229	SAVO ALFREDO	30/07/1983	1,630	56,000	57,630
230	CERRONI LORENZO	16/07/1973	17,625	40,000	57,625
231	BARTOLONI ILARIA	17/02/1980	12,610	45,000	57,610
232	BELARDO DOMENICO	12/04/1973	17,583	40,000	57,583
233	PALITTI CRISTINA	12/12/1974	21,530	36,000	57,530
234	COLETTI DANIELA	16/10/1973	8,417	49,000	57,417
235	RUSSO CONSIGLIA	01/12/1975	8,410	49,000	57,410
236	PALOMBO LIANA	17/04/1972	12,395	45,000	57,395
237	ROCCA ELISA	14/04/1982	14,370	43,000	57,370
238	DE MARTINO GIOVANNI	16/03/1985	14,360	43,000	57,360
239	MOLINARI INES	16/07/1984	14,313	43,000	57,313
240	MANCINI AMALIA	19/02/1989	7,300	50,000	57,300
241	CIOCCHI VALENTINA	15/02/1981	14,203	43,000	57,203
242	FIGLIOLIA NICOLA	16/02/1966	21,200	36,000	57,200
243	BELVISI ERICA	28/03/1993	1,183	56,000	57,183
244	DE LORENZO PROSPERO	05/04/1978	12,180	45,000	57,180
245	LOMBARDI ELEONORA	12/11/1990	5,173	52,000	57,173





Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

246	MARAMAO ANTONELLA	23/10/1980	21,150	36,000	57,150
247	CAMPONE MARCO	17/11/1978	17,120	40,000	57,120
248	CAPRARO ANTONIO	14/08/1988	12,118	45,000	57,118
249	MAGLIOCCA MATTEO	26/06/1982	12,110	45,000	57,110
250	SAVO ANNA MARIA	05/06/1991	2,100	55,000	57,100
251	MARTONE MARTA	13/08/1975	7,073	50,000	57,073
252	NITRATO IZZO ANGELA	28/08/1984	21,050	36,000	57,050
253	DE LUCIA MIRKO	06/08/1979	12,040	45,000	57,040
254	PAGLIAROLI ANNA RITA	07/06/1964	21,040	36,000	57,040
255	TROIANI FEDERICA	09/07/1986	14,040	43,000	57,040
256	PASQUALI ENRICA	02/12/1975	12,020	45,000	57,020
257	IAFRATE VALTER	25/12/1958	21,010	36,000	57,010
258	COLUCCI MARIA PIA	18/07/1976	17,000	40,000	57,000
259	TOSCANO ANTONIO	12/09/1991	4,970	52,000	56,970
260	LUCIDI ITALIA	26/04/1970	11,960	45,000	56,960
261	SIRIZZOTTI MARILENA	23/06/1976	20,925	36,000	56,925
262	MATTEO ROSANNA	29/04/1983	13,870	43,000	56,870
263	COSTABILE MARIAROSARIA	25/03/1967	20,870	36,000	56,870
264	MAZZOCCHI EMANUELA	30/10/1972	20,860	36,000	56,860
265	PEPE SONIA	12/12/0977	13,780	43,000	56,780
266	IORIO MARIO	19/09/1990	0,760	56,000	56,760
267	CELENZA FRANCESCA	13/03/1984	16,750	40,000	56,750
268	PRATA ANNAMARIA	05/04/1981	14,730	42,000	56,730
269	PANNOZZO MIRELLA	03/08/1959	14,700	42,000	56,700
270	VARONE VALENTINA	01/08/1992	4,665	52,000	56,665
271	PAMPENA ROBERTO	25/07/1981	14,665	42,000	56,665
272	DROGHERO MASSIMO	22/05/1961	20,660	36,000	56,660
273	BARBONE MARIANNA	19/12/1985	11,630	45,000	56,630
274	RODIA MARIANN	20/05/1971	20,620	36,000	56,620
275	BARTOLOMUCCI VALENTINA	06/07/1986	11,597	45,000	56,597
276	D'ANNIBALE SALVATORE	07/01/1972	20,580	36,000	56,580
277	MASCHIETTO ORNELLA	19/04/1966	20,550	36,000	56,550
278	PANICCIA DAVIDE	22/11/1982	14,530	42,000	56,530
279	DE PARIS ANGELA	24/02/1986	11,510	45,000	56,510
280	GRAVANTE GIUSEPPE	11/10/1988	1,500	55,000	56,500
281	FRATANGELI GIANNA	27/05/1978	20,500	36,000	56,500
282	CAMPAGIORNI ROSA	25/04/1970	20,490	36,000	56,490
283	SPATRISANO RAFFAELE	18/09/1980	11,485	45,000	56,485
284	IANNETELLI MARIO	12/10/1983	13,470	43,000	56,470
285	SANGUIGNI LILIANA	03/07/1983	11,463	45,000	56,463
286	GROSSI ANGELA	07/01/1966	20,460	36,000	56,460
287	CONTI RITA	23/09/1970	20,440	36,000	56,440




[Handwritten signature]



Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

288	DE PASCALIS STEFANO	10/05/1982	16,430	40,000	56,430
289	CARNEVALI MARCO	26/01/1973	20,430	36,000	56,430
290	NERONI PATRIZIA	16/03/1964	20,430	36,000	56,430
291	GUGLIELMO VITTORIO	11/01/1981	16,400	40,000	56,400
292	BRACAGLIA MANUELA	05/06/1976	20,400	36,000	56,400
293	MUOLLO FRANCESCA	25/10/1991	1,392	55,000	56,392
294	LOMBARDI MANUELA	30/04/1981	13,370	43,000	56,370
295	SANNINO NUNZIA	03/03/1993	2,363	54,000	56,363
296	SANTILLI SABRINA	12/08/1987	11,340	45,000	56,340
297	GIORGIO SARA	21/09/1979	14,300	42,000	56,300
298	PANELLA ANGELA	31/01/1972	20,280	36,000	56,280
299	LIBERATORI SERENA	04/09/1983	16,270	40,000	56,270
300	SEPE SILVIO	02/10/1984	11,260	45,000	56,260
301	STRABONE ANGELO	12/07/1970	20,250	36,000	56,250
302	TATANGELO GIANFRANCO	09/10/1973	20,220	36,000	56,220
303	ZUCCARO CAROLINA	03/03/1975	20,185	36,000	56,185
304	RAPONI MARIO	29/06/1984	0,150	56,000	56,150
305	VETRONE RENZA	24/12/1974	20,120	36,000	56,120
306	GISMONDI CLAUDIA	13/08/1986	13,110	43,000	56,110
307	PIGLIACELLI NATASCIA	24/04/1975	20,100	36,000	56,100
308	CICCHINI DONATELLA	07/08/1973	20,100	36,000	56,100
309	DIANA DONATELLA	29/04/1963	20,100	36,000	56,100
310	BRACAGLIA MAURO	13/01/1970	20,080	36,000	56,080
311	PERSI MARIO	28/07/1972	20,050	36,000	56,050
312	COSTANTINI STEFANO	30/08/1983	6,025	50,000	56,025
313	VAPORE GIUSEPPE ANGELO	15/04/1970	20,000	36,000	56,000
314	CASSELLA GIOVANNI	09/12/1969	20,000	36,000	56,000
315	PANARELLO MARILENA	10/08/1967	20,000	36,000	56,000
316	ANTONELLI STEFANIA	17/11/1964	20,000	36,000	56,000
317	PORRICELLI MARIA ASSUNTA	04/06/1992	3,963	52,000	55,963
318	NOBILI DONATELLA	26/10/1976	19,920	36,000	55,920
319	LISI DAVIDE	29/04/1985	10,873	45,000	55,873
320	ORSINI TERESA	13/08/1973	19,843	36,000	55,843
321	TOZZI LAURA	30/01/1984	12,785	43,000	55,785
322	CIACCIO DIEGO	03/06/1982	10,760	45,000	55,760
323	SUPPA CARMELA	01/05/1987	5,660	50,000	55,660
324	BORTONE VALERIO	07/03/1987	10,495	45,000	55,495
325	MENICHELLI LUIGIA	10/08/1970	5,405	50,000	55,405
326	ROSSI ANNA	22/11/1987	10,377	45,000	55,377
327	CASAZZA ANTONIO	12/07/1978	6,290	49,000	55,290
328	PELLEGRINO ANTONIO	13/12/1990	3,230	52,000	55,230
329	PIGLIACELLI ANTONELLA	13/07/1961	12,190	43,000	55,190




Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE

330	GIZZI FABIOLA	07/03/1979	15,100	40,000	55,100
331	FOSCHINI ASSUNTA	07/05/1978	10,080	45,000	55,080
332	IANNUZZI PAMELA	14/10/1985	10,060	45,000	55,060
333	FRANZESE CONCETTA	05/04/1991	0,000	55,000	55,000
334	BARCHIESI ANTONELLA	22/11/1969	9,990	45,000	54,990
335	DI MATTEO NICOLETTA	02/12/1987	4,377	50,000	54,377
336	FORCINA DANIELE	31/07/1986	9,203	45,000	54,203
337	CALDARELLI GIUSEPPE	03/04/1986	5,148	49,000	54,148
338	PEPERONI LUANA	01/11/1978	4,050	50,000	54,050
339	BARONE CESARE	16/07/1980	8,733	45,000	53,733
340	MASI VALERIA	09/03/1986	8,400	45,000	53,400
341	IANNI IRENE PAOLA	21/03/1964	8,333	45,000	53,333
342	CALICIOTTI FRANCESCA	13/09/1982	4,040	49,000	53,040
343	FANTINATTI BEATRICE	08/12/1990	7,880	45,000	52,880
344	PANTALONE ANTONIO	02/06/1962	16,800	36,000	52,800
345	ANTONETTI PAOLO	09/10/1980	9,755	43,000	52,755
346	BUONAUGURIO MARTINA	05/09/1989	7,705	45,000	52,705
347	ARENA GLORIA	10/02/1987	7,263	45,000	52,263
348	CANNELLA FERDINANDO	07/02/1990	2,758	49,000	51,758
349	BIANCHINI VERONICA	05/11/1973	15,260	36,000	51,260
350	CERBONE LETIZIA	23/05/1986	11,195	40,000	51,195
351	DI SESSA MARIANNA	29/09/1981	15,045	36,000	51,045
352	LIBURDI PIERA	27/02/1978	15,000	36,000	51,000
353	CIERVO FRANCESCO	14/12/1993	1,900	49,000	50,900
354	FABIANI LARISSA	16/01/1978	14,450	36,000	50,450
355	RAIMONDI BARBARA	23/06/1972	14,310	36,000	50,310
356	MONTALTO FLAVIA	13/08/1969	14,305	36,000	50,305
357	GARGANO GENNY	19/02/1982	14,100	36,000	50,100
358	ANDREANI PAOLO	26/01/1985	6,833	43,000	49,833
359	DI LITTA FRANCESCO	11/02/1983	13,645	36,000	49,645
360	SCUOTTO VALENTINA	31/03/1989	4,300	45,000	49,300
361	LONGARINI CLAUDIA	12/03/1974	13,190	36,000	49,190
362	ANGELONI INES	28/06/1985	12,870	36,000	48,870
363	FACONDINI ILARIA	05/02/1991	3,640	45,000	48,640
364	TULLIO GIANCARLO	28/04/1978	12,550	36,000	48,550
365	ROSSI GIUSEPPINA	06/05/1975	11,925	36,000	47,925
366	PARENTE DELIA	20/07/1973	2,823	45,000	47,823
367	VITAGLIANO ANNA	18/06/1986	2,543	45,000	47,543
368	MASTRACCI DANILO	22/07/1987	11,210	36,000	47,210
369	FORTE ANTONELLA	18/06/1967	10,960	36,000	46,960
370	ROSSINI FEDERICA	11/03/1981	10,890	36,000	46,890
371	LONGO GINA	27/01/1987	10,680	36,000	46,680

*Mu*

Studio Associato Piroli**Avv. Pietro Piroli****Patrocinante in Cassazione**

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE

372	D'ONORIO DE MEO ANGELO	26/01/1985	10,450	36,000	46,450
373	MASSA CHIARA	11/09/1986	10,430	36,000	46,430
374	FORCHIA PASQUALE	22/03/1998	1,300	45,000	46,300
375	PIMPINELLA EMILIO	08/03/1982	10,075	36,000	46,075
376	FARELLI SIMONE	08/08/1985	9,670	36,000	45,670
377	ALOISI FEDERICA	11/04/1983	9,618	36,000	45,618
378	NALLI CRISTINA	06/01/1978	8,287	36,000	44,287
379	NOTARI GIULIA	07/08/1984	8,170	36,000	44,170
380	LUCIA RUSSO	23/12/1969	8,070	36,000	44,070
381	MOLINARI ANTONIO	09/10/1968	8,050	36,000	44,050
382	AMMALIATO ANIELLO	08/11/1971	7,150	36,000	43,150
383	DI STASIO DOMENICO	18/04/1980	7,040	36,000	43,040
384	MENNELLA ANTONIO	28/11/1986	6,145	36,000	42,145
385	FANTASIA LORENZO	10/08/1989	5,975	36,000	41,975
386	LEONCAVALLO BARBARA	07/04/1974	5,937	36,000	41,937
387	BOSCO ARMANDO	12/11/1987	5,540	36,000	41,540
388	BUONOMO SARAH MADDALENA	18/06/1992	1,417	40,000	41,417
389	PLANTA MARCO	09/08/1985	5,267	36,000	41,267
390	DI SOTTO DAVIDE	15/06/1987	5,040	36,000	41,040
391	ANTONINI LICIA	09/09/1978	4,680	36,000	40,680
392	MONACHESE EMANUELE	23/12/1991	4,145	36,000	40,145
393	BIZZOCO DANILIO	22/07/1987	4,020	36,000	40,020
394	POLITO ERIKA	22/10/1976	4,000	36,000	40,000
395	GRANIERI MICHELE	02/12/1991	3,930	36,000	39,930
396	VINCIGUERRA VANESSA	20/01/1990	3,815	36,000	39,815
397	CHIARO ANIELLO	07/02/1986	2,650	36,000	38,650
398	ABBONDANZA LUCIO	12/07/1990	2,395	36,000	38,395
399	TROTOLO DANIELA	23/05/1980	2,000	36,000	38,000
400	GIUGLIANO ANNA MARIA	16/08/1994	1,870	36,000	37,870
401	DIANA LUIGI	20/07/1970	1,395	36,000	37,395
402	DI NUZZO DANIELA	17/01/1991	1,037	36,000	37,037



Il Presidente
 Dott.ssa Lorenza Martini



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

RICORSO IN APPELLO

(ex artt. 342 - 434 c.p.c. come novellato dalla L. 134/2012)

per la riforma della sentenza resa fra le suddette parti dal Tribunale Ordinario di Frosinone, sezione Lavoro, (nella persona del Giudice dott. Massimi Lisi) n. 78/2021 (che si produce, **sub all. 1**, in copia autenticata ed uso appello), depositata in cancelleria in data 31.3.2021, non notificata, con cui il detto Giudice, definitivamente decidendo sulla causa promossa dalla sig.ra Bracaglia Manuela avverso la Asl di Frosinone, nonché contro tutti i partecipanti, soggetti collocati nella graduatoria finale dei 402 concorrenti alla mobilità volontaria nazionale, per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) – infermiere, categ. D, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.04.2019, iscritta al n. 2817 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ha così provveduto:

- 1) dichiara l'illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui: 1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un punteggio massimo di 40 punti per i titoli;*
- 2) dichiara l'illegittimità della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, approvata con delibera A.S.L. n.1010 del 16.5.2019, nella parte in cui è stato computato l'esito della prova colloquio nella valutazione;*
- 3) per l'effetto, ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli;*
- 4) dichiara l'inammissibilità delle altre domande attoree per difetto di interesse ad agire, rimanendo così assorbita la domanda riconvenzionale svolta dai resistenti Baldassarre Antonio*



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Claudio, Candelaresi Elisa, Carrafelli Sabrina, Ciriaci Pietro, Fava Marco, Gabriele Tiziana, Germani Loredana, Lombardi Damiano, Lombardi Gianluca, Mazzocchi Chiara, Pondri Maria Laura, Russo Laura, Santucci Valentina, Tramazzo Andrea e Vertullo Danilo, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prosecuzione e/o ricostituzione del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza, domanda spiegata soltanto in via subordinata, per la ipotesi, non verificatasi, di annullamento o dichiarazione di nullità della procedura di mobilità oggetto di causa;

5) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dai resistenti Baldassarre Antonio Claudio, Candelaresi Elisa, Carrafelli Sabrina, Ciriaci Pietro, Fava Marco, Gabriele Tiziana, Germani Loredana, Lombardi Damiano, Lombardi Gianluca, Mazzocchi Chiara, Pondri Maria Laura, Russo Laura, Santucci Valentina, Tramazzo Andrea e Vertullo Danilo, avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o l'inefficacia delle clausole, di identico tenore, contenute all'art. 5 dei contratti individuali di lavoro dagli stessi stipulati con la A.S.L. di Frosinone;

6) pone le spese del giudizio dell'attrice a carico della convenuta A.S.L. di Frosinone, liquidando le stesse nella complessiva misura di € 3.000,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente;

7) compensa le spese di lite tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti;

8) nulla per le spese dei convenuti rimasti contumaci;

9) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

La succitata decisione è illegittima e gravemente lesiva dei diritti degli odierni appellanti, e per meglio evidenziarne i vizi, si premette quanto segue:

FATTO E GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 30.9.2019, la sig.ra Manuela Bracaglia, quale partecipante alla procedura di mobilità volontaria nazionale, per titoli e prova colloquio, tra aziende ed enti del S.S.N., bandita ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dalla A.S.L. di Frosinone con deliberazione n. 1798 del 20.02.2018 (**all. 2²**), per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere, categ. D

² Gli allegati richiamati, ad eccezione della sentenza impugnata, sono tutti presenti nel fascicolo di primo grado. Per comodità di lettura di Codesta On.le Corte d'Appello, quelli richiamati, sono nuovamente fascicolati al presente atto.





Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
 VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
 Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

– posti successivamente estesi a 40 e successivamente a 90 – adiva il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro.

La ricorrente, invero, premesso di essersi collocata nella graduatoria finale al 292° posto - con 20.400 punti per i titoli e 36/60 per il colloquio - chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità:

- a) della predetta deliberazione e del relativo avviso pubblico, nella parte in cui prevedevano che la selezione dei candidati dovesse avvenire, oltre che sulla valutazione dei titoli, anche sulla base di un colloquio diretto ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire;
- b) della graduatoria finale, nella parte in cui nella stessa era computato l'esito del colloquio;
- c) la nullità e/o illegittimità dei contratti di lavoro sottoscritti dalla A.S.L. con i soggetti utilmente collocati in graduatoria.

Per la odierna appellata, infatti, nell'ambito delle procedure di mobilità volontaria disciplinate dall'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, la scelta dei candidati doveva avvenire in base al solo riscontro dei requisiti dei titoli e della anzianità, restando per contro esclusa la possibilità di prevedere, nell'ambito delle dette procedure selettive, lo svolgimento di una prova colloquio ed in particolare laddove, come nel caso che ci occupa, a quest'ultima venga attribuito, ai fini della graduatoria finale, un punteggio maggiore di quello riconosciuto alla valutazione dei titoli.

Per le ragioni anzidette, la sig.ra Bracaglia, nel proprio ricorso, spiegava le seguenti conclusioni riportare per estratto dal ricorso di primo grado:

Il sottoscritto avvocato, nella qualità spiegata, Chiede che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni adempimento di rito, Voglia

CONCLUSIONI

A) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della deliberazione n. 1798 del 20.08.2018, con la quale l'azienda sanitaria locale di Frosinone ha indetto apposito avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del SSN per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 07

20



posti CPS, infermiere categ D, ai sensi dell'art 30, comma 2 bis dlgs n.165/2001, solo in parte qua, laddove prevede la prova colloquio con un punteggio minimo di 36 punti ed un massimo di 60 punti, finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti – consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio;

A1) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'Avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 91 del 08.1.2018, solo in parte qua, laddove, cioè, prevede la prova colloquio con la previsione della esclusione dalla procedura nel caso di non raggiungimento nella prova colloquio del punteggio minimo pari a 36;

A2) Accertare e dichiarare la illegittimità dell'elenco dei 402 dipendenti/candidati pubblicato dalla Asl di Frosinone ed infine approvato con delibera ASL n 1010 del 16 maggio 2019 (verbale n 04 del 20.04.2019), parimenti quindi illegittima, nella parte in cui computa nella valutazione comparativa anche la prova colloquio;

A3) per l'effetto,

- ordinare ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli.

- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore sottoscritti dalla ASL di Frosinone con i controinteressati in esecuzione/applicazione della richiamata graduatoria e quindi annullare detti contratti.

B) In via del tutto SUBORDINATA:

Annullare tutti i suddetti provvedimenti, di cui previamente se ne accerta e dichiara la illegittimità, con ordine alla Asl di procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio;

per l'effetto, ordinare ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., l'indizione di una nuova procedura di mobilità, come sopra specificato e, quindi, senza la previsione di una prova colloquio

- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore sottoscritti dalla ASL di Frosinone con i controinteressati in esecuzione/applicazione della richiamata graduatoria e quindi annullare detti contratti.

C) In via ulteriormente subordinata:

- Accertare e dichiarare la illegittimità dei suddetti provvedimenti e, per l'effetto, annullare i suddetti provvedimenti;
e, per l'effetto,

Studio Associato Piroli

Avv. Pietro Piroli

Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

- ordinare alla Asl di procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio con un punteggio valutativo pari a 60 punti e comunque superiore al punteggio dei titoli (40 punti), ordinando ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., l'indizione di una nuova procedura di mobilità con la previsione per la prova colloquio di punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per gli altri criteri di scelta (o comunque non superiore a quello più alto tra i punteggi minimi previsti per ciascuno degli altri criteri di scelta) e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per gli altri criteri di scelta (o comunque non superiore a quello più alto tra i punteggi massimi previsti per ciascuno degli altri criteri di scelta).

- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore sottoscritti dalla ASL di Frosinone con i controinteressati in esecuzione/applicazione della richiamata graduatoria e e quindi annullare detti contratti.

Con condanna alle spese processuali/compenso professionale oltre Iva Cpa e spese generali al 15% da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

La causa, come detto, era iscritta al ruolo del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, al numero di R.G. 2817/2019, ed assegnata al Magistrato del Lavoro dott. Massimo Lisi.

Occorre, tuttavia, premettere che il difensore della sig.ra Bracaglia Manuela, prima di intraprendere il giudizio ex art. 414 c.p.c., nell'interesse di altri lavoratori, sempre innanzi al Tribunale di Frosinone, aveva intrapreso sui medesimi, anzi identici, presupposti, ricorso ex art. 700 c.p.c., inizialmente accolto dal dott. Lisi Massimo con provvedimento n. 7252/2019 del 16.07.2019 (**all. 3**), poi integralmente riformato dal Collegio del Tribunale di Frosinone in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. con ordinanza del 19.9.2019 - R.G. 2394/2019 (**all. 4**).

Il dott. Lisi, invero, accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. sulla base delle stesse motivazioni con cui ha ritenuto fondato il successivo ricorso di primo grado della sig.ra Bracaglia e, quindi, emesso la sentenza n. 78/2021 oggetto del presente giudizio di appello.

Tornando al giudizio di primo grado, si costituivano con distinte comparse le parti in epigrafe indicate con i rispettivi legali, ad eccezione di n. 361 soggetti collocati nella graduatoria finale dei 402 partecipanti al concorso per mobilità volontaria che, quindi, rimanevano contumaci.

Gli scriventi difensori, nello specifico, si costituivano nel giudizio di primo grado solo nell'interesse dei sig.ri Cardillo Franco, Del Duca Fabio e Quaranta Cristina, come in epigrafe meglio emarginati, e, rispetto alle questioni dedotte nel ricorso della sig.ra Bracaglia, eccepivano quanto segue:



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

-
- **In via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo;**
 - **Sempre in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato superamento da parte della ricorrente della c.d. prova di resistenza;**
 - **Ancora in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice aspetto: per carenza di interesse ad agire della ricorrente e/o di attualità e concretezza della domanda;**
 - **La carenza di legittimazione passiva del resistente Sig. Del Duca Fabio con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio;**
 - **La inammissibilità e/o infondatezza nel merito del ricorso;**
 - **La illegittimità della domanda di nullità/illegittimità dei contratti di lavoro sottoscritti dalla Asl in esecuzione della graduatoria impugnata;**
 - **La condanna alle spese della sig.ra Bracaglia Manuela;**
 - **I Sig.ri Ciriaci Pietro e Maria Laura Pondri, anche se con altro difensore, proponevano, domanda riconvenzionale tesa ad accertare la nullità e/o l'inefficacia della clausola contenuta all'art. 5 del suo contratto di assunzione con la Asl di Frosinone, e, in subordine, la chiamata di terzo dei loro ex datori di lavoro tesa ad invalidare ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. qualsivoglia atto abdicativo, dagli stessi eventualmente sottoscritti, avente ad oggetto il proprio diritto alla prosecuzione e/o ricostituzione del rapporto di lavoro con i loro enti di provenienza.**

* * * * *

Il giudizio di primo grado, quindi, di fatto documentale, si istruiva con il deposito di note di parte. La sola Asl di Frosinone nel corso di giudizio, su ordinanza istruttoria del dott. Lisi del 13.11.2020, depositava la seguente ulteriore documentazione:

- *Allegato n. 25 nota prot. ASL FR n. 90141/2020 contenente i successivi documenti 25 bis e 25 ter;*
- *Allegato n. 25 bis elenco dipendenti passati alle dipendenze della ASL Frosinone;*
- *Allegato n. 25 ter proposta di graduatoria contenente il solo punteggio attribuito ai titoli;*

* * * * *

Il Giudice all'esito della attività di cui sopra, emetteva, ex art. 429, c.p.c., la impugnata sentenza n. 78/2021 ed accoglieva parzialmente il ricorso della sig.ra Bracaglia Manuela.

In particolare, il Magistrato di prime cure, argomentava la propria decisione, e respingeva le numerose eccezioni sollevate dalle parti resistenti, con le stesse ed identiche motivazioni con cui aveva accolto il precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. ed in particolare, in sintesi:



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

- *Sulla giurisdizione, la domanda era stata correttamente incardinata innanzi al Giudice ordinario, in luogo di quello amministrativo, in quanto la procedura con cui la resistente A.S.L. di Frosinone ha attivato la mobilità del personale già in servizio presso altre PP.AA., prevedendo una valutazione comparativa per titoli e colloquio dei dipendenti che hanno fatto domanda, non può essere equiparata ad un concorso, in quanto la scelta dell'ente di procedere ad una selezione comparativa del personale interessato non muta l'essenza degli atti posti in essere dall'Amministrazione, quali atti di gestione del rapporto di lavoro. Ne consegue, a detta del Tribunale di Frosinone, che, ai fini del riparto di giurisdizione, la fattispecie in esame esula dall'applicazione della disciplina di cui all'art.63, comma 4, del D. Lgs. n.165/2001.*
- *La giurisdizione del Giudice ordinario è confermata anche a voler considerare il bando di indizione della procedura di mobilità come atto di macro organizzazione atteso che lo stesso ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs 502/92, come modificato dell'art. 3 del D. Lgs n. 299/1999, è disciplinato come atto di diritto privato e strumentale al raggiungimento del fine pubblico per cui soggetto alla giurisdizione del Giudice del Lavoro.*
- *Nel merito, quindi, il Tribunale di Frosinone, seppure riteneva legittima la decisione della Asl di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati in numero maggiore rispetto ai posti messi a disposizione, tuttavia riteneva illegittima la previsione del bando di attribuire il punteggio di 60 punti per la prova colloquio, su di un massimo di 100, rispetto ai 40 punti attribuibili per le altre voci, poiché in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. In tal senso, sempre a dire del Giudice di prime cure, sarebbe stato più ragionevole attribuire a tutti i criteri di scelta un punteggio identico ovvero il maggior punteggio alla voce titoli di carriera.*
- *Il punteggio minimo di 36/60 per la prova orale sarebbe anch'esso irragionevole giacché il colloquio non poteva essere prova selettiva nella procedura di mobilità come nelle procedure concorsuali in quanto i partecipanti erano già tutti dipendenti di altre amministrazioni sanitarie pubbliche.*
- *La prova orale è stata comunque svolta senza che la Commissione avesse adottato criteri predeterminati per la valutazione della prova orale, a differenza dei titoli.*
- *L'aver formulato una sola domanda a candidato era sicuramente circostanza insufficiente a valutare i candidati al pari di aver omesso i criteri di valutazione delle risposte.*
- *Ordinava, quindi, alla azienda Asl di riformulare la graduatoria tenendo in considerazione i punteggi dei soli titoli.*



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

-
- *Per quanto attiene, poi, a tutte le eccezioni preliminari svolte dalla difesa degli odierni appellanti, ed in particolare sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente, del mancato superamento della prova di resistenza, di attualità e concretezza della domanda nonché della carenza di legittimazione passiva del sig. Del Duca Fabio, il Tribunale si limitava a dedurre che l'attrice, con la riformulazione della graduatoria predisposta all'esito della procedura di mobilità, tenuto conto dei soli titoli, avrebbe raggiunto la posizione n. 43 ovvero in posizione utile a risultare vincitrice considerando i 90 posti messi a disposizione da parte della Asl di Frosinone. Da qui l'interesse ad agire.*
 - *Il Giudice, infine, dichiarava inammissibili le altre domande attoree per difetto di interesse ad agire e nello specifico: quella avente la declaratoria di illegittimità della procedura nella parte in cui aveva previsto l'esclusione dalla procedura per il mancato raggiungimento alla prova orale del punteggio minimo di 36 in quanto la sig.ra Bracaglia Manuela aveva ottenuto il minimo richiesto, fermo restando l'illegittimità della previsione della prova orale.*
 - *L'inammissibilità, altresì, della domanda di declaratoria di nullità e illegittimità dei contratti di lavoro medio tempore sottoscritti dalla Asl di Frosinone in esecuzione della delibera impugnata in quanto l'attrice avrebbe ottenuto l'accoglimento delle proprie ragioni dalla sola eliminazione dalla graduatoria del punteggio orale avrebbe garantito.*
 - *Per quanto sopra riteneva assorbite le domande riconvenzionali proposte dagli altri resistenti (tra cui anche gli odierni appellanti Pietro Ciriaci e Maria Laura Pondri) avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prosecuzione e/o ricostituzione del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza in quanto non si era proceduto ad un annullamento totale o di dichiarazione di nullità della procedura di mobilità oggetto di causa, nonché dell'accertamento della nullità e/o l'inefficacia delle clausole, di identico tenore, contenute all'art. 5 dei contratti individuali di lavoro dagli stessi stipulati con la A.S.L. di Frosinone poiché vi aveva provveduto in via amministrativa la stessa azienda sanitaria.*

* * * * *

Con il presente atto le parti, come sopra rappresentate e difese, intendono proporre appello avverso la predetta sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 78/2021, depositata in cancelleria in data 31.3.2021, non notificata, nella sola parte in cui ha dichiarato illegittima la procedura di mobilità impugnata dalla allora ricorrente ed - ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - si indicano le parti che si intendono appellare:

1. Pagina 24 ultimo capoverso e pagina 25 primo e secondo capoverso: *"In conseguenza delle svolte considerazioni, va quindi dichiarata l'illegittimità della deliberazione n. 1798 del*



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

- 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D. Lgs. n.165/2001, nella parte in cui1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un punteggio massimo di 40 punti per i titoli. Per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, approvata con delibera A.S.L. n.1010 del 16.5.2019, nella parte in cui è stato computato l'esito della prova colloquio nella valutazione e va ordinato all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli.*
2. *Pagine 25 e 26, nella parte in cui respinge tutte le eccezioni preliminari della difesa di alcuni degli odierni appellanti e, quindi, riconosce l'interesse ad agire della ricorrente unicamente sul seguente presupposto: “è pienamente legittimata a chiedere la declaratoria di illegittimità ed il relativo annullamento della richiamata deliberazione n.1798 del 20.08.2018 di indizione della procedura di mobilità e della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, approvata con delibera A.S.L. n.1010 del 16.5.2019, e ciò in quanto: “Nel caso di specie però, va evidenziato che - con la riformulazione della graduatoria predisposta all'esito della procedura in esame, tenendo conto, per gli esposti motivi, del solo punteggio assegnato per i titoli, con esclusione di quello relativo al colloquio - l'attrice raggiunge la posizione n.43 (si veda la nuova graduatoria redatta dalla stessa A.S.L. espungendo per tutti i partecipanti il punteggio relativo al colloquio: doc. n.25 ter della A.S.L.). Ebbene, la posizione così raggiunta consente all'attrice di ottenere il passaggio alla A.S.L. convenuta, considerato che gli originari 7 posti previsti nell'avviso per la mobilità sono stati dalla A.S.L. resistente aumentati sino a 90 posti (cfr. delibera A.S.L. Frosinone n.1241 del 21.6.2019: cfr. doc. n.25 bis della A.S.L.).*
 3. *Pagina 27: “Il tenore complessivo della decisione e la complessità delle questioni giuridiche trattate induce, invece, a compensare le spese di lite tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti”*



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

4. Nelle conclusioni, pagina 28, laddove ha ordinato alla Asl di Frosinone, anche in netto contrasto con quanto deciso a pagina 25, punto 1, di *“riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l’attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli”*,
5. Nonché per aver omesso completamente l’esame delle altre eccezioni formulate dalla difesa degli odierni appellanti, e sulla chiamata di terzo proposta dal sig. Pietro Ciriaci, come da motivo di appello appresso illustrato.

Si chiede la modifica di tali parti della sentenza in favore di una pronuncia che riformi la sentenza di primo grado e dichiari:

- In via preliminare l’inammissibilità del ricorso originario sotto un duplice aspetto: per carenza di interesse ad agire della ricorrente e/o di attualità e concretezza della domanda e per mancato superamento c.d. prova di resistenza.
- Nel merito, comunque, la legittimità della procedura di mobilità così come svolta dalla Asl di Frosinone.
- In subordine, la carenza di legittimazione passiva del resistente Sig. Del Duca Fabio con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
- La condanna alle spese di lite della sig.ra Bracaglia Manuela del doppio grado di giudizio.

MOTIVI DI APPELLO

Prima di sviluppare i motivi di appello, occorre brevemente evidenziare a Codesta Corte d’Appello due considerazioni che saranno poi specificatamente argomentate in seguito.

In primis, quella che era ed è la situazione lavorativa della sig.ra Bracaglia Manuela all’atto della presentazione del ricorso giudiziale e dei potenziali effetti che la sentenza impugnata potrebbe avere per ben 62 dipendenti, che sono stati assunti dalla Asl di Frosinone in base alla graduatoria dichiarata illegittima dal Tribunale di Frosinone.

Orbene, la sig.ra Bracaglia Manuela vive e lavora a Frosinone presso l’amministrazione della azienda *“Ares 118”*. Gli uffici della azienda Ares 118 sono collocati all’interno della sede Asl di Frosinone. Anche la sua attuale retribuzione è identica a quella che percepirebbe in caso di passaggio alle dipendenze della Asl di Frosinone. Tali circostanze sono pacifiche perché dedotte dalla stessa appellata nel proprio ricorso innanzi al Tribunale di Frosinone e, in ogni caso, mai contestate.

Di contro la sentenza impugnata, con l’ordine imposto alla Asl di riformulare la graduatoria della procedura di mobilità con i soli punteggi dei titoli, potrebbe avere come conseguenze quelle per cui:



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

- molti dei 62 dipendenti, tra cui gli appellanti, assunti in esecuzione della stessa, potrebbero perdere definitivamente il posto di lavoro: **a)** in quanto con la nuova formulazione della graduatoria non si collocerebbero in posizione utile per confermare il loro passaggio in mobilità presso la Asl di Frosinone; **b)** potrebbero non essere riassunti dalle precedenti aziende datrice di lavoro dove erano impiegati a tempo indeterminato con la garanzia della stabilità del rapporto di lavoro con un ente pubblico;
 - l'assunzione della Bracaglia Manuela da parte della Asl potrebbe comportare anche uno svantaggio per la stessa in quanto, potenzialmente, collocabile sulla sede distaccata di Cassino distante circa 60 km da dove attualmente vive e lavora;
 - la appellata, seppure ipoteticamente, potrebbe non essere riassunta dalla Asl di Frosinone;
- Ciò premesso, ed in parte anche in considerazione di quanto appena detto, il Giudice di primo grado doveva procedere ad un esame preliminare della domanda della ricorrente e giungere alla necessaria conclusione che la stessa era inammissibile per diversi e concorrenti motivi meglio evidenziati al punto 1 del presente atto.

In seconda istanza, come chiarito anche nel successivo motivo numero due, la sentenza oggetto di appello è stata già riformata in ogni sua parte dall'ordinanza collegiale del Tribunale di Frosinone con il provvedimento del 19/09/2019, RG n. 2394/2019 (cfr sempre all. 4).

La presente sentenza, infatti, come detto, è identica nel contenuto e nelle motivazioni all'ordinanza che lo stesso Magistrato del Lavoro, dott. Lisi, emetteva a seguito del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dal medesimo avvocato che poi ha patrocinato il ricorso ex art. 414 c.p.c. per conto della sig.ra Bracaglia.

Tuttavia, la sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone, questa volta in composizione collegiale, ovverosia da tutti gli altri magistrati togati del lavoro impiegati nella sezione, in sede di reclamo, riformava l'ordinanza cautelare, criticando, passo per passo, il ragionamento del dott. Lisi; all'uopo stabilendo, in sintesi, che l'impugnato bando era pienamente legittimo poiché:

La legge e la contrattazione collettiva del settore impongono quindi, anche in sede di mobilità, il rispetto di regole di evidenza pubblica dirette ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti e l'imparzialità e la trasparenza dell'operato della p.a. Precisamente prevedono la previa indicazione dei requisiti di partecipazione da possedere, la pubblicità del bando, la predeterminazione delle procedure e dei criteri di valutazione. Nulla specificano circa i singoli criteri di valutazione utilizzabili per la scelta dei candidati cui assegnare i posti vacanti





Studio Associato Piroli

Avv. Pietro Piroli

Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Nel caso specifico le normative che regolamentavano la procedura (art. 30 D. lgs 165/2001 ed art. 52 del CCNL di categoria del 21.5.2018) erano state pienamente rispettate poiché:

Come rilevato, le norme di legge e contrattuali del settore richiedono la pubblicità del bando e la previa indicazione dei criteri di valutazione. Nulla specificano circa i criteri di selezione utilizzabili (titoli di studio e di carriera, curriculum, anzianità, situazioni familiari e sociali, prova colloquio) né circa il peso prevalente da attribuire ad uno o all'altro criterio.

Poiché:

Nessuna disposizione vieta alla amministrazione convenuta di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati in una procedura di mobilità. Né si ritiene che questo divieto sia desumibile dalle caratteristiche della mobilità, che coinvolge candidati già dipendenti della p.a.

sottoposti a prova concorsuale idoneativa, in possesso della medesima qualifica e inquadramento da ricoprire nella amministrazione di destinazione.

E perché:

Sia i titoli (titoli di studio e di carriera, titoli scientifici, pubblicazioni e curriculum) sia la prova colloquio (diretta “ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire”) sono strumenti di valutazione delle capacità professionali del candidato. I titoli evidenziano il percorso culturale e professionale compiuto. Mediante la prova colloquio si misurano invece le conoscenze attuali e specifiche nelle materia oggetto dell'incarico da espletare.

La selezione, in ogni caso,

In entrambi i casi la selezione del candidato avviene secondo un criterio di merito: l'amministrazione sceglie di assegnare i posti vacanti ai concorrenti più idonei e meritevoli, a tal fine tiene conto sia della formazione/carriera (titoli) sia della conoscenza specifica della materia (colloquio) e stabilisce requisiti minimi di idoneità (punteggio di almeno 36/60 alla prova colloquio), ciò allo scopo di garantire il livello più elevato possibile delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura ospedaliera.

Per poi concludere che:



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Nessuna legge o previsione contrattuali del settore impone alla amministrazione di desumere il livello culturale e professionale dei candidati dalla sola formazione o in generale da criteri oggettivi e meccanici, con l'esclusione di criteri che implicano l'esercizio di discrezionalità tecnica. Né è previsto alcun obbligo della p.a. di assegnare ai primi, ai fini della graduatoria finale, un peso prevalente o equivalente rispetto ai secondi.

Per lo stesso Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale, difatti:

E' priva di supporto normativo la tesi secondo cui la valutazione dei concorrenti dovrebbe essere limitata alla formazione e professionalità acquisita presso l'amministrazione di provenienza, ben potendo la selezione essere volta all'accertamento della specifica professionalità in relazione al posto da ricoprire

In quanto:

L'art. 30 comma 2-ter del D.Lgs. 165 del 2001, richiamato dalla parte reclamata, conferma questa impostazione. Statuisce che *“L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili”*. Individua una fattispecie in cui la valutazione comparativa deve avvenire per titoli di servizio e di studio. Presuppone quindi che, al di fuori di questa ipotesi speciale, la selezione possa essere effettuate anche mediante criteri di merito connotati da discrezionalità tecnica (salvo che i contratti collettivi, cui rinvia l'art. 30 comma 2.2. del D.Lgs. 165/2001, dispongano diversamente).

Del resto, è sempre la legge (D.Lgs. 165/2001) che all'art. 30, comma 2.2, demanda alla contrattazione collettiva il potere di integrare le procedure e i criteri da adottare in seno alle procedure di mobilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed è proprio il contratto collettivo di comparto (CCNL 21.5.2018) che, all'art. 52, conferisce all'Ente il potere-dovere di indicare nel bando di mobilità *“procedure e criteri di valutazione”*

In base ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 51 e 97 Cost.) *“in mancanza o insufficienza di norme di legge regolamentari, collettive o aziendali, il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare”* (Cass. n. 1485 del 2015).



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Quindi la pronuncia impugnata, di fatto, è stata già ampiamente criticata e riformata dallo stesso Tribunale di Frosinone.

* * * * *

Ciò premesso, fermo quanto appena enunciato, la sentenza impugnata è, altresì, illegittima per i seguenti MOTIVI:

- 1. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. OMESSA E/O INESISTENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA. MANCATO SUPERAMENTO DELLA C.D. PROVA DI RESISTENZA. CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE E/O DI ATTUALITÀ E CONCRETEZZA DELLA DOMANDA.**

1.1

Ed invero, la difesa degli odierni appellanti, sin dalla memoria di costituzione in giudizio, ha sempre eccepito la carenza di interesse ad agire, di attualità e di concretezza della domanda della ricorrente.

Ebbene tale eccezione è stata superata dal Giudice di primo grado con la semplice ed apodittica affermazione che con il rifacimento della graduatoria la sig.ra Bracaglia si sarebbe classificata nella posizione n. 43 e, dunque, in posizione utile per passare alle dipendenze della Asl di Frosinone. *“Da qui il suo interesse ad agire”*.

In realtà la ricorrente prestava (e tutt'ora presta) la sua attività lavorativa, come nondimeno dalla stessa ammesso nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, presso l'Ares di Frosinone e dunque in una posizione del tutto sovrapponibile a quella **che potrebbe ottenere dall'esecuzione della sentenza impugnata** sia per quanto attiene la retribuzione sia la sede di lavoro.

Talché non è chiaro l'interesse migliorativo perseguibile dalla sig.ra Bracaglia trattandosi l'attuale sua retribuzione e quella riconosciuta dalla Asl di Frosinone in caso di ipotetica assunzione identiche, così come le sedi di lavoro territorialmente contigue e perfettamente sovrapponibili. Anzi -per assurdo- la sig.ra Bracaglia Manuela, nel caso di passaggio alle dipendenze della Asl di Frosinone, potrebbe peggiorare la sua posizione in quanto potenzialmente potrebbe essere impiegata anche a Cassino ossia a 60 km di distanza rispetto alla sede attuale di lavoro.

E', quindi, evidente che il Magistrato di primo grado non ha considerato quanto appena nuovamente eccepito, limitandosi, come detto, a stabilire che l'interesse della Bracaglia è da rinvenire nella sua nuova posizione nella graduatoria riformulata senza punteggio dell'orale.





Studio Associato Piroli

Avv. Pietro Piroli

Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Sul punto, anche recentemente, **il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 3706 del 15 giugno 2018**, ha specificato **che l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.** -vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità, che potrebbe derivare a quest'ultimo, dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato - **deve persistere per tutto l'intero giudizio**, sicché **il ricorso viene considerato inammissibile**, per carenza di interesse, in tutte le ipotesi in cui **l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente**.

D'altra parte, come noto, **la giurisprudenza, in materia, è chiara nell'affermare che l'eventuale violazione della procedura selettiva e/o concorsuale, censurabile in giudizio, deve concretizzarsi in una lesione effettiva della posizione della ricorrente stessa, per cui, in mancanza di un "indice di lesività" specifico e concreto, non può ammettersi un annullamento di una procedura selettiva/concorsuale al solo fine strumentale di una rinnovazione della gara.**

Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 4149/2021: *"E' consolidato il principio secondo cui nel giudizio l'interesse, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all'utilità concreta che la parte può ricavare dall'eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicché' va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n. 20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006).*

In altri termini l'interesse ad agire della sig.ra Bracaglia Manuela non può ridursi alla richiesta di annullare, *sic et simpliciter*, l'intera procedura di cui al bando di mobilità impugnato, atteso che **secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'interesse ad agire**, previsto quale condizione di ammissibilità dell'azione dall'art. 100 c.p.c., postula - come indefettibili suoi presupposti di legittimità - **la concretezza e l'attualità** (vedi sentenza Cass. n. 10062/98). È necessario cioè che **dall'accoglimento della pretesa derivi per il soggetto una utilità concreta e non già meramente potenziale**.

Addirittura nel caso specifico il Giudice di primo grado doveva rilevare un difetto di legittimazione del ricorso, che si risolve nell'inammissibilità, già dal momento della sua instaurazione e durante la sua prosecuzione, proprio perché la odierna appellata non ha mai avuto un interesse meritevole di tutela.



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Sotto altro profilo, sempre in una ottica di carenza di interesse ad agire, proprio in seguito alla attività istruttoria, peraltro disposta d'ufficio dallo stesso Giudice, sono emerse chiaramente le ulteriori criticità denunciate dalla difesa degli odierni appellanti.

E ciò in quanto, il Tribunale di Frosinone, con provvedimento istruttorio del 30.9.2020 ordinava alla Asl di:

- *precisare il numero degli infermieri passati alle proprie dipendenze all'esito della procedura di mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio oggetto di causa;*
- *di redigere una nuova graduatoria finale dei 402 partecipanti alla predetta procedura, considerando il solo punteggio attribuito per i titoli e non quello attribuito per il colloquio.*

In ossequio a quanto sopra, in data 29.10.2021, la Asl di Frosinone depositava:

Allegato n. 25 nota prot. ASL FR n. 90141/2020 contenente i successivi documenti 25 bis e 25 ter;

Allegato n. 25 bis elenco dipendenti passati alle dipendenze della ASL Frosinone;

Allegato n. 25 ter proposta di graduatoria contenente il solo punteggio attribuito ai titoli;

Dunque la Asl di Frosinone, con il documento rubricato al numero 25 bis, aveva rappresentato che in luogo dei 90 posti disponibili (circostanza questa pacifica, come documentazione in atti, cfr. delibera n. 1241/2019 – vedi anche ricorso Bracaglia Manuela punto 6) **ha assunto solo i primi 62 candidati** (la numero 59, Nardacci Laura ha rinunciato).

Conseguentemente la Asl di Frosinone, ad oggi, deve ancora procedere all'assunzione di numero 28 infermieri. Pertanto, seppure ipoteticamente, anche la odierna appellante potrebbe essere assunta dalla Asl di Frosinone, circostanza questa che rendeva e rende del tutto priva di interesse la sua domanda.

La Asl di Frosinone, infatti, scorrendo la graduatoria impugnata dalla sig.ra Bracaglia Manuela, al fine di reclutare i residuali 28 infermieri, potrebbe raggiungere la posizione della ricorrente, vieppiù considerato che tra i candidati posizionati dal numero 63 compreso e fino al numero 90 (l'elenco della Asl di cui all'allegato 25 bis "Stato dell'arte" si ferma a tale posizione) ben 12 persone hanno già rinunciato, sono assenti, ovvero sono state dichiarate prive dei requisiti per l'assunzione.

Tale questione, che resta dirimente, non è stata assolutamente presa in considerazione dal Giudice di prima istanza il quale si è lungamente soffermato sulla legittimità dei criteri utilizzati per individuare i vincitori della procedura di mobilità, sull'assegnazione del punteggio da attribuire all'orale ovvero sulla modalità di svolgimento di tale prova, vale a dire su questioni che, in realtà, hanno carattere subordinato e/o residuale rispetto a quanto appena dedotto.



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Altra eccezione su cui il Giudice di primo grado non si è pronunciato è quella per cui il ricorso era inammissibile **per mancato superamento da parte della allora ricorrente della c.d. prova di resistenza.**

La sig.ra Bracaglia, infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo il giudizio di primo grado aveva prospettato al Giudice adito l'accoglimento di tre domande, tra loro gradate, elencate sotto le lettere A, e relativi sub, B e C.

Il Tribunale di Frosinone, quindi, con la sentenza di primo grado ha accolto la domanda di annullamento della procedura di mobilità sul presupposto che il bando:

“1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un punteggio massimo di 40 punti per i titoli.

Orbene, nell'ambito **dei ricorsi tesi all'annullamento di una procedura selettiva** intrapresa da una pubblica amministrazione, l'esame delle doglianze del ricorrente **non può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza**, ossia della prova che, in mancanza delle illegittimità denunciate, la ricorrente, sarebbe risultata vincitrice della prova concorsuale, ovvero se -ed in quali termini- una diversa modalità procedimentale avrebbe determinato un diverso esito della procedura, comunque, più vantaggioso (v. Cons. St., VI, n. 7300/2010; V, n. 6406/2009).

Ebbene, il Giudice di primo grado - prima di procedere all'esame delle denunciate e presunte violazioni dei principi ex artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per come espletata la prova orale, giacché sulla base di tale considerazione ha poi, addirittura, ordinato alla Asl di riformulare la graduatoria senza l'inserimento del punteggio della prova orale - doveva necessariamente esaminare la domanda della ricorrente sotto tale profilo.

Il Giudice doveva considerare che la allora ricorrente non aveva prospettato e/o dedotto che **nel caso di rifacimento della prova selettiva, secondo le indicazioni di cui al punto C delle conclusioni del ricorso introduttivo il giudizio di primo grado**, la stessa avrebbe **con certezza superato la prova selettiva e risultata nei primi novanta posti.**

La sig.ra Bracaglia, infatti, si è sempre limitata ad ipotizzare il risultato idoneo al superamento della prova solo nel caso in cui la Asl stilasse la graduatoria o rifacesse il concorso tenendo in



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

considerazione solo il punteggio dei titoli. Tuttavia il Tribunale doveva accertare la mancanza di tale prova in ordine al fatto che se la Asl avesse effettuato la prova orale attribuendo alla stessa un punteggio massimo inferiore ai sessanta punti ovvero come media ponderata del punteggio minimo e massimo dei titoli la ricorrente avrebbe superato la selezione.

In altri termini, la sig.ra Bracaglia **non ha provato compiutamente il proprio interesse a ricorrere**. L'allora **ricorrente**, infatti, non ha offerto la cd. "**prova di resistenza**", in forza della quale **avrebbe dovuto dimostrare** che – ove l'Amministrazione non avesse adottato atti a suo dire illegittimi ovvero adottati nel senso dalla stessa ipotizzato – **si sarebbe classificata entro i primi novanta posti**.

La giurisprudenza, sul punto, è chiara nell'affermare che l'eventuale violazione della procedura censurabile in giudizio deve quindi concretizzarsi in una **lesione effettiva** della posizione della ricorrente stessa, per cui, **in mancanza di un "indice di lesività" specifico e concreto, non può ammettersi un annullamento della procedura al fine strumentale di una rinnovazione della gara**.

In proposito si segnala, *ex multis*, la sentenza del Consiglio di Stato, 5 febbraio 2014, n. 571 a mente della quale "**deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione di un'aggiudicazione non afferente ad aspetti sostanziali o formali miranti alla rinnovazione della gara, se da una verifica a priori (c.d. prova di resistenza) non risulti con certezza che l'accoglimento della stessa determina l'aggiudicazione in favore della ricorrente**". Vedi anche sentenza Cons. Stato Sez. V, 14-06-2017, n. 2900. (Nei medesimi termini anche il Cons. St., IV, n. 2188/2008 e Tar Umbria, n. 26/2010).

1.4

Infine, altra questione, non esaminata dal Tribunale di Frosinone, è quella relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'appellante Del Duca Fabio con contestuale richiesta di sua estromissione dal giudizio.

La sig.ra Bracaglia, infatti, nel giudizio di primo grado ha citato in causa indistintamente tutti i soggetti partecipanti alla procedura di mobilità.

Nondimeno, la sua domanda, per come proposta, ossia di riformulare la graduatoria della mobilità senza considerare il punteggio dell'orale doveva condurre la allora ricorrente a considerare come interessati al giudizio solo coloro i quali, nel caso di accoglimento della domanda, sarebbero risultati in posizione non utile ad accedere alla mobilità. Peraltro l'elenco con i vincitori della procedura di mobilità, con il punteggio edulcorato da quello del colloquio, è stato proprio stilato ed allegato al ricorso di primo grado della sig.ra Bracaglia.



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Cosicché, ad esempio, l'appellante **Del Duca Fabio**, risultato primo nella graduatoria impugnata, anche in virtù della graduatoria per soli titoli, è **posizionato al numero 69, vedi sempre allegato 25 ter depositato dalla Asl di Frosinone, e dunque entro la posizione 90esima.**

E per tale motivo era stata chiesta la estromissione dal giudizio di primo grado del sig. Del Duca Fabio, eccezione su cui il Giudice non si è -semplicemente- pronunciato.

In realtà, addirittura, la Sig.ra Bracaglia avrebbe dovuto selezionare solamente quelli che effettivamente avevano un interesse a resistere nel presente giudizio e tale operazione di scrematura dei potenziali controinteressati, come detto, **doveva essere effettuata ex post l'esito dello scorrimento della graduatoria da parte della Asl fino all'assunzione dei 90 infermieri previsti dal bando n. 1241/2019.**

2 ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA PROVA ORALE QUALE CRITERIO DI SCELTA VALUTATIVO DELLE DOMANDE DI MOBILITA'. OMESSA MOTIVAZIONE.

2.1

Fermo il motivo di appello precedente, anche nel merito la decisione del Tribunale è palesemente errata.

A tal fine, per evidenziare la contraddittorietà della sentenza impugnata, occorre partire dal presupposto che il Tribunale di Frosinone non ha accolto la tesi avversaria secondo cui la prova-colloquio non poteva essere prevista e, conseguentemente, ha dichiarato legittima la scelta dell'Amministrazione resistente di effettuare una valutazione comparativa dei candidati mediante un colloquio, affermando che una valutazione di merito comparativo può essere effettuata quando, come nel caso di specie, il numero di istanze di mobilità superiore al numero di posti da coprire, in caso contrario dovendosi procedere a immettere in ruolo tutti i candidati in possesso dei requisiti professionali prefissati dall'amministrazione cessionaria.

E quanto detto emerge chiaramente a pagina 21, secondo e terzo capoverso, della sentenza impugnata, laddove il Giudice testualmente scrive:

Nel caso di specie, si è in presenza proprio di una situazione di questo genere – ovvero, pacificamente, il numero di istanze di mobilità è stato superiore al numero di posti da coprire – per cui non può essere, in sé, censurata, la scelta della convenuta di valutare comparativamente i candidati, né la scelta di effettuare tale valutazione tenendo conto, oltre che dei titoli di carriera degli aspiranti, dei loro titoli accademici e di studio, delle loro pubblicazioni e titoli scientifici e





Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

del loro curriculum formativo/professionale, anche delle risultanze di una prova colloquio, volta “ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico da conferire” (come si legge nell’ultima pagina del bando).

In altri termini, non è censurabile in sé la scelta della resistente di volere valutare in sede di colloquio le specifiche competenze professionali maturate dai candidati, ai fini della più efficace collocazione dei concorrenti nei posti che la procedura di mobilità è volta a coprire.

Nel successivo passaggio, a pagina 23 della motivazione, il Tribunale di Frosinone, evidenzia che:

Ritiene il Giudicante che già la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti – rispetto il punteggio di 40 punti attribuibile, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art.97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio (60 punti, come già evidenziato), sia soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione e, in particolare, superiori del triplo quello massimo attribuibile alla voce “titoli di carriera”, che è il criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti), dopo quello assegnabile per il colloquio.

Pertanto, il dott. Lisi, coerentemente (seppure illegittimamente) con il proprio ragionamento, deduce che, a suo dire, sarebbe stato più ragionevole, in ottica di rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, prevedere sì la prova orale, ma attribuire alla stessa un peso diverso, ovvero simile alle altre voci.

Ed ecco il passaggio della sentenza (sempre pagina 23):

In altri termini, sarebbe stato di gran lunga più ragionevole l’adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci o l’attribuzione alla voce “colloquio” di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per le altre criteri.



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Tanto è vero che il Tribunale, a pagina 24, ultimo capoverso, e pagina 25, primo capoverso, conclude tutto l'exkursus del suo ragionamento stabilendo che:

In conseguenza delle svolte considerazioni, va quindi dichiarata l'illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui: 1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un punteggio massimo di 40 punti per i titoli.

Tuttavia, con il successivo passaggio della sentenza, sempre a pagina 25, il Magistrato ordinava alla Asl di Frosinone di procedere alla rielaborazione della graduatoria considerando i punteggi dei soli titoli.

Per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, approvata con delibera A.S.L. n.1010 del 16.5.2019, nella parte in cui è stato computato l'esito della prova colloquio nella valutazione e va ordinato all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli.

Ebbene il Giudice, **in aperta contraddizione con i precedenti passaggi della sua stessa motivazione**, ha dapprima accertato la legittimità della scelta di inserire la prova orale, come criterio valutativo e, successivamente, ha ordinato alla Asl di riformulare la graduatoria senza considerarne i punteggi. E, peraltro, senza fornire la benché minima giustificazione del perché abbia assunto tale decisione, vieppiù considerato che pochi passaggi prima aveva anche



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

“suggerito” alla azienda Asl quale criteri e/o punteggi, a suo dire ragionevoli, avrebbe dovuto attribuire alla prova orale (punteggi uguali ai titoli, media ponderata, ecc...).

È talmente abnorme e contraddittoria la decisione presa che:

a) la stessa difesa della ricorrente Bracaglia, **a pagina 16 del ricorso**, punto C, riconosce, seppure a certe condizioni, alla Asl -nell’ambito della propria discrezionalità- **la possibilità di prevedere il colloquio quale elemento valutativo nell’ambito di una procedura di selezione interna alla amministrazione.**

b) **lo stesso Giudice**, come detto precedentemente investito della questione da altri lavoratori con ricorso cautelare ex artt. 669 e 700 c.p.c., aveva si annullato e dichiarata illegittima la graduatoria stilata con i punteggi della prova orale, ma aveva (quindi coerentemente con il proprio ragionamento) ordinato alla azienda Asl di procedere alla ripetizione della procedura di mobilità nel rispetto di determinati criteri da seguire per la prova orale.

Ecco l’estratto del provvedimento del 16.7.2019 (cfr sempre all. 3).

c) dichiara l’illegittimità della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, nella parte in cui è stato computato l’esito della prova colloquio nella valutazione;

d) sospende l’efficacia degli atti richiamati ai punti b) e c), ordinando alla A.S.L. di AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE la ripetizione della procedura di mobilità, con indizione di nuovo avviso pubblico, nel rispetto dei criteri indicati ai punti 1), 2) e 3) del capo b);

E ciò nonostante che la difesa dei ricorrenti della fase cautelare era la stessa della sig.ra Bracaglia Manuela e che anche in tale sede aveva appositamente richiesto di rimodulare l’elenco dei partecipanti senza considerare la prova orale.

A4) ordinare ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., di mantenere l’efficacia dell’elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l’elenco sulla base del solo punteggio dei titoli.

2.2

Fermo quanto sopra, a parere della difesa degli appellanti, non solo il Giudice non poteva ordinare alla Asl di riformulare la graduatoria senza considerare il punteggio della prova ma lo stesso **commette un ulteriore errore laddove si sostituisce alla** Amministrazione resistente ed accerta la illegittimità della deliberazione n. 1798 del 20.08.2018, nella parte in cui:



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un punteggio massimo di 40 punti per i titoli.

Da tale decisione, infatti, come detto, il Giudice poi emette il successivo ordine di cui al punto 3 del dispositivo.

3) per l'effetto, ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli;

Il Giudice, invero, afferma in modo erroneo, illogico ed apodittico che i criteri di scelta adottati dall'Amministrazione resistente con l'impugnato bando non soddisferebbero i requisiti di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. ed indica addirittura quali dovrebbero essere, a suo dire, i criteri "corretti", valicando in tal modo i limiti di sindacabilità delle scelte dell'Amministrazione.

In altri termini, il Giudice effettua indebitamente una valutazione sui criteri di scelta che l'Asl ha adottato nell'esercizio del proprio potere discrezionale. È evidente come il Magistrato nella sentenza impugnata abbia compiuto un improprio sconfinamento nella sfera discrezionale dell'Amministrazione convenuta, indicando quali sarebbero le scelte "ragionevoli" che la stessa avrebbe dovuto effettuare nella redazione del bando.

A tutto voler concedere, il Giudice avrebbe dovuto limitare la propria decisione alla questione dell'ammissibilità o meno della prova-colloquio quale modalità di valutazione dei candidati nell'ambito della procedura di passaggio diretto prevista dall'art. 30 d.lgs. 165/2001. E semmai dichiarare illegittima la procedura ma non, addirittura, indicare:

- al punto 1) del dispositivo quali sarebbero stati e i criteri corretti da utilizzare per la prova orale e, ancor di più, ordinare, contraddicendosi, la formulazione di una nuova graduatoria non tenendo conto del punteggio del colloquio;





Studio Associato Piroli

Avv. Pietro Piroli

Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

- al punto 3) ordinare addirittura il rifacimento della graduatoria senza considerare il punteggio della prova orale;

La decisione che poteva prendere il Giudice ed entro cui poteva esercitare il suo potere era unicamente quello di dichiarare o meno illegittima la procedura.

Al contrario il Tribunale, avendo dichiarato legittima la scelta, dell'ASL resistente, di introdurre la prova colloquio quale ulteriore modalità di selezione, non avrebbe dovuto estendere il giudizio oltre tale perimetro ovvero, si ribadisce, escluderla e non solo entrare nel merito delle scelte dell'Amministrazione resistente, ma addirittura imponendo quelle che a suo dire erano i criteri di ragionevolezza; ossia evitare la prova orale intervenendo così nelle scelte liberamente e discrezionalmente determinate dalla ASL resistente nel bando. Del resto, ben può l'Amministrazione indagare sul possesso dei requisiti di competenza professionale che sono posti alla base della partecipazione alla procedura concorsuale, finanche nel senso di escludere la possibilità per un candidato di poter ottenere la mobilità nonostante l'inesistenza di altri pretendenti.

2.3

Altro passaggio della sentenza che appare certamente illegittima è quello di cui alle pagine 23 e 24, laddove il Tribunale di Frosinone testualmente scrive:

Si consideri, poi, che la Commissione esaminatrice, nel verbale n.1 del 5.3.2019 (in atti), ha disciplinato analiticamente i criteri di valutazione dei titoli, ma nulla ha chiarito su quelli da usare per la valutazione del colloquio, limitandosi a precisare l'entità del punteggio massimo (60) e minimo (36). Inoltre – come è incontestato tra le parti - ad ogni candidato è stata rivolta una sola domanda, modalità che appare del tutto insufficiente per valutare il candidato. Non è dato comprendere, poi, in che modo siano state valutate le risposte alle domande formulate ai candidati, circostanza che non consente di comprendere come si sia proceduto ad effettuare la valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai concorrenti, ai fini – invocati nel bando per giustificare la previsione del colloquio - della più efficace collocazione dei candidati nei posti che la procedura di mobilità è volta a coprire. Senza considerare che - al fine della considerazione delle specifiche competenze professionali dei candidati - appare in astratto più utile il riferimento agli attestati professionali, alla carriera professionale, ai titoli scientifici, rispetto agli esiti del mero colloquio, oltre tutto limitato ad una sola domanda.



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Orbene, sul punto si osserva che la scelta della Asl di formulare una sola domanda è motivata proprio sulla considerazione che il candidato non doveva superare una selezione concorsuale; in ogni caso, la Commissione aveva predeterminato le concrete modalità di svolgimento del colloquio stabilendo che “La prova viene sostenuta in aula aperta, le domande sono tutte diverse, **il candidato estrae una domanda a sorte, quindi firma per accettazione sulla domanda estratta**”.

Ebbene, la previsione di una prova orale da svolgersi in aula aperta e con una domanda diversa per ciascun candidato che la estrae a sorte e viene accettata per iscritto garantisce il rispetto di imparzialità del giudizio e la *par condicio* dei candidati.

Dunque, è evidente come la procedura si sia svolta in modo oggettivo ed imparziale, senza alcuna possibilità di valutazioni arbitrarie da parte della Commissione.

A tal fine, in tema di trasferimento mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, Dlgs 165/2001, il Consiglio di Stato con sentenza della sezione V, n. 4871/2012, proprio in tal senso ha precisato che: “**le amministrazioni hanno esclusivamente l'obbligo di pubblicità del bando e di fissazione preventiva dei criteri di scelta dei candidati. Con riferimento al comma 2 dello stesso articolo e alle modifiche all'articolo 30, apportate dall'articolo 49, comma 1 del Dlgs 150/2009, le amministrazioni interessate stabiliscono altresì le procedure per l'attuazione del disposto normativo, che si traduce in norme regolamentari da inserirsi nel regolamento per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del Dlgs citato. Le modalità di effettuazione delle prove, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 bis del citato articolo, rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione e la loro formulazione, come il relativo giudizio di merito, appartengono alla sfera di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Ciò inibisce il sindacato di merito circa la sussistenza di profili di illegittimità riguardo al contenuto delle prove sostenute, se non per profili di macroscopica illegittimità (Consiglio di Stato, sezione V, n. 4871/2012)**”.

E d'altra parte, è impensabile per una amministrazione essere privata della possibilità di valutare, in sede di mobilità, le competenze professionali dei candidati, ovvero privare la stessa della possibilità di adottare uno strumento di scelta/ selezione degli aspiranti in presenza di un numero di candidati eccedente quello dei posti disponibili. Tale, in realtà, sarebbe una palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. più volte richiamato dallo stesso Magistrato di primo grado.

Di contro, se si cristallizzasse il principio stabilito dalla sentenza impugnata del Tribunale di Frosinone, tutti gli altri bandi regionali di mobilità sarebbero illegittimi in quanto, come



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

documentato nel giudizio di primo grado, tutte le altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale operanti nella Regione Lazio, negli Avvisi di mobilità volontaria nazionale dalle stesse banditi, prevedono la prova colloquio a cui attribuire 60 punti (ASL Rieti, Viterbo, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Azienda Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Istituto Nazionale per la Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e ARES 118) (sul punto confrontare i bandi depositati nel giudizio di primo grado dalla Asl di Frosinone e dal Prof. Ruffini).

2.4

Anche il passaggio della sentenza, in cui il Giudice asserisce che il bando di mobilità sarebbe illegittimo e contro i principi ex art. 97 della Costituzione, poiché il punteggio massimo attribuibile alla prova orale sarebbe eccessivo e preponderante rispetto al totale di punti previsti dalla procedura, è errato.

A smentire tale affermazione, è lo stesso Collegio del Tribunale di Frosinone, in sede di reclamo, il quale con l'ordinanza del 19.9.2019 ha avuto modo di specificare che *"le norme di legge e contrattuali richiedono solo la pubblicità del bando e la previa indicazione dei criteri di valutazione", mentre "nulla specificano circa i criteri di selezione utilizzabili (titoli di studio e di carriera, curriculum, anzianità, situazioni familiari e sociali, prova colloquio), né circa il perso prevalente da attribuire ad uno o all'altro criterio"* (vedi sempre all. 4);

In altri termini non vi è alcuna norma, neanche di emanazione contrattuale, che impedisca alla Asl di attribuire un determinato punteggio alla prova orale nell'ambito di una procedura selettiva.

2.5

Infine, la stessa sentenza impugnata seppure da un lato ha riscontrato l'ennesima illegittimità del bando nella parte in cui ha previsto un punteggio minimo di 36/60 punti alla prova orale, dall'altra accerta come nessuno candidato ha avuto un punteggio inferiore a tale soglia, tant'è che nelle conclusioni il Tribunale di Frosinone ha ritenuto su tale questione la domanda di parte ricorrente inammissibile.

* * * * *

Per quanto detto, dunque, la sentenza è errata in quanto l'amministrazione resistente ha pienamente rispettato i dettami di cui all'articolo 30 del D. lgs 165/2001 atteso che le modalità di effettuazione delle prove rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione così come la loro formulazione ed il punteggio ad esse attribuito.





Studio Associato Piroli

Avv. Pietro Piroli

Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781- Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

Pertanto il Tribunale di Frosinone, del tutto inspiegabilmente, ha espunto come “criterio di scelta” la prova colloquio atteso ed ordinato alla azienda di rifare la graduatoria senza considerare il punteggio dell’orale.

E CIÒ ANCHE IN CONSIDERAZIONE CHE TUTTO QUANTO APPENA DETTO HA TROVATO CONFERMA NELL’ORDINANZA COLLEGALE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE, SEZIONE LAVORO, AMPIAMENTE RIPRODOTTA DA PAGINA 25 A PAGINA 27.

3. CHIAMATA DI TERZO, LAVORATORI PONDRI MARIA LAURA E CIRIACI PIETRO.

3.1

Gli appellanti Pietro Ciriaci e Maria Laura Pondri in primo grado avevano formulato istanza di chiamata del terzo, rispettivamente dei loro ex datori di lavoro, l’Azienda Ospedaliera di Perugia il primo, e la Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, la seconda, al fine di far dichiarare, ex art. 2113 c.c. qualsivoglia atto abdicativo, dagli stessi eventualmente sottoscritto, avente ad oggetto il loro diritto alla prosecuzione e/o ricostituzione del rapporto di lavoro e, dunque, l’accertamento del predetto diritto, con conseguente condanna di detto ente alla ricostituzione del rapporto di lavoro e/o alla sua riammissione in servizio (**All. 6**).

Sul punto il Tribunale di Frosinone nulla ha disposto.

4. SULLE SPESE LEGALI.

4.1

In caso di accoglimento del presente atto si chiede la riforma anche della statuizione sulle spese legali del primo grado di giudizio che andranno addebitate al sig.ra Bracaglia Manuela.

Quanto sopra premesso, gli appellanti, ricorrono all’intestata **Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro**, affinché, **previa fissazione delle udienze dedicate**, vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’adita **Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro**, in riforma della sentenza n. 78/2021, depositata in cancelleria in data 31.3.2021, non notificata, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone:

- In via preliminare, respingere il ricorso della sig.ra Bracaglia Manuela perché inammissibile in quanto carente di interesse e/o di attualità e concretezza della domanda nonché per mancato superamento della c.d. prova di resistenza per tutto quanto esposto al punto 1 e sub del presente atto di appello;



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

- In subordine, in caso di mancato accoglimento del precedente motivo, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra Bracaglia Manuela perché inammissibile e/o infondato per quanto eccepito con il punto 2 del presente gravame;
- In ulteriore subordine, nel caso di mancato accoglimento dei motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. Del Duca Fabio con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
- In estremo subordine dichiarare illegittima la sentenza impugnata per non aver esaminato la domanda di terzo formulata dai resistenti in primo grado Ciriaci Pietro e Pondri Maria Laura.
- Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Sempre in via istruttoria si deposita la seguente documentazione:

- All. 1. Duplicato informatico e copia autenticata della sentenza impugnata n sentenza n. 78/2021, depositata in cancelleria in data 31.3.2021, R.G. 2817/2019;
- All. 2. Copia deliberazione Asl n. 1798 del 20.02.2018, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere, categ. D;
- All. 3. Copia ordinanza del dott. Lisi n. 7252/2019 del 16.7.2019;
- All. 4. Copia ordinanza Collegio Tribunale di Frosinone del 19/09/2019, RG n. 2394/2019;
- All. 5. Fascicolo telematico di parte di primo grado con attestazione di conformità;
- All. 6. Copia memoria di costituzione in primo grado di Pietro Ciriaci e Pondri Maria Laura;
- All. 7. Procure alle liti appellanti;
- All. 8. Copia scansionata C.U.;

Con ogni riserva

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ed è dovuto un c.u. pari ad € 388,50.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. E, IN SUBORDINE, DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

I sottoscritti difensori,

PREMESSO CHE

1. La sentenza impugnata è stata resa all'esito di un giudizio nel quale si sono costituiti solamente 41 dei 402 partecipanti alla procedura di mobilità, nonché l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;



Studio Associato Piroli
Avv. Pietro Piroli
Patrocinante in Cassazione

VIA PIERO GOBETTI N. 13 GIÀ PIAZZA CADUTI DI VIA FANI N. 31/A – 03100 FROSINONE (FR)
VIA SICILIA N. 214 - 00147 ROMA (RM) - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N. 100 – 95131 CATANIA (CT)
Tel./fax 0775855781 - Email: legale@piroli.it - PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it

2. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello alle altre parti, 361 soggetti, tutte chiaramente identificabili dalla graduatoria relativa all'Avviso Pubblico di cui è causa, sopra riprodotta alle pagine da 5 a 14 del presente appello;

RILEVATO CHE

anche nel giudizio di primo grado il Tribunale di Frosinone ha autorizzato ex art. 151 c.p.c. la notifica del ricorso introduttivo mediante notifica con pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it;

FANNO ISTANZA

Affinché il Presidente della adita Corte d'Appello ovvero il Presidente del Collegio, valutato quanto sopra esposto,

voglia autorizzare

IN VIA PRINCIPALE, la notificazione del presente ricorso in appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, diversi dalle parti costituite in primo grado, a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it;

IN SUBORDINE, la notificazione del presente appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, diversi dalle parti costituite in primo grado, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami.

Frosinone, Roma, 20.9.2021

Avv. Massimo Pizzarda

Avv. Pietro Piroli

